Appendice 2

Il capitolare dei boccaleri del 1593, trascrizione* (Archivio Storico di Venezia, Arti, busta 11)

Al nome della Santissima Trinità 1593.
Vedendo la Mariegola della Scola nostra di bocchaleri, esser molto vecchia et da tutti non esser intesa quando faceva bisogno nel ritrovar le parte necesarie per non esser quella rubricata et senza tavola determinorno Mistro Francesco Defendi Gastaldo, Mistro Domenego Fontana Scrivan et Compagni farla ricopiare et redure in forma più comoda. Volendo però che la vecchia come quella autenticha si conservi sempre et sia diligentemente custodita et tutto ciò a honor et gloria del Signor Iddio, et della Madona et del confalon misser San Marco et a beneficio della Scola nostra la qual con la protetione del Micchael Arcangelo Protetor nostro ci conservi nella sua gratia in secula seculorum Amen.

Che nisun non debi mete foggo in fornace il sabato et viglie da vespero indrio Capitolo primo
Primamente volemo et ordinemo che alcun della nostra Arte non debia meter fuogo né cuoser in alcun di de sabato né de vigilia de alcuna solene festa over di solene feste dal vespero della vigilia senza licentia di sorastanti del'Arte soto pena de soldi diese per cadauna volta.

Se alcun forestier vinirà a lavorar overo a levar fornase in Venetia Capitolo 2°
Si alcun forestier venirà a lavorar al'Arte predita in Venetia debia pagar alla ditta Scuola del Arte per intrada de larte lire III et se esso vorà ellevar fornase debia pagar per intrada de larte et della fornase lire 5.

Che se debbia pagar chi levarà fornaze in Venetia Capitolo 3°
Ancora ciascun de la ditta Arte elqual da qua indreto vora levar fornase in Venetia debia pagar alla Scuola per quella fornase soldi .

Commento [a1]: Abraso

Delli lavoratori e tridadori che riceverà dal alcun Maestro danari Capitolo 4°
Se alcun lavorador overo tridador recercerà da alcun Maistro denari per lavorar overo convera star con quelo a dun certo termine, alcun de la dita Arte non debbia dar da lavorar a quello lavorador over tredidor in fin tanto che esso non havera scontato li ditti denari, il termine sarà compido sotto pena de lire 5 et similmente nisun lavorador, over tredidor, non ardisca lavorar con niun altro Maistro si non con il primo sotto pena de lire cinque.

Se alcun Maistro over lavorador cascherà in povertà Capitolo 5°
Ancora volemo che se alcun Maistro overo lavoranti della nostra Arte cascherà in povertà per deffetto de povertà li soprastanti della nostra Arte debia quelli sovegnirli delli beni della Scuola in vita et in morte come parerà alla maggior parte de queli convegnir.

Quando alcun della nostra Arte morirà che tutti quelli soprastanti debbia far intender a tutti quelli della nostra Scola Capitolo 6°
Ancora volemo, che alcun della ditta Arte pascerà di questa vita presente i soprastanti siano obligati a far intender a tutti della ditta Arte et ciascaduno della ditta siano ubligati alla casa del

* Nella trascrizione sono state fatte alcune modifiche minori, soprattutto nell'uso eccessivo di lettere maiuscole. Accenti e punteggiatura sono stati integrati e modernizzati, le abbreviazioni sono state sciolte. L'ortografia originale è stata mantenuta. La trascrizione dei numeri ha seguito la grafia utilizzata nell'originale, conservando nelle singole parti l'uso diversificato di scrittura per esteso, cifre romane, cifre arabe, e numeri ordinali e cardinali. I commenti inseriti a margine del testo sono relativi allo stato di conservazione e alla leggibilità del manoscritto.
Non è stata riportata nella trascrizione la *Tabula*, ovvero l'indice dei capitoli della mariegola, che occupa le pagine 7-14 del manoscritto. Inoltre non è stata riportata l'ultima parte del codice, che riguarda una norma datata al 1665, e un consistente quantitativo di materiale relativo al XVIII secolo (datato dal 1717 per terminare il 16 ottobre 1804).

Morto et acompagnarlo alla Chiesa il dovera esser sepulto. Et chi contrafarà debbia pagar soldi cinque salvo iusto impedimento.

Se alcun disipulo vorà deventar Maistro Capitolo 7°
Anchora se algun dissipolo della ditta Arte vorà vignir Maistro, li sorastanti dell'Arte sia tegnudi per Sagramento veder la sua cura, et se lo sarà da ricever per Maestro debbia quello ricever per Maestro, et si non volette far questo, sia licito al ditto dissipolo, tornar alli signori Zustisieri.

Commento [a2]: Di mano diversa su fondo abraso

Che li sorastanti posi far rason de soldi 40 inzozo Capitolo 8°
Volemo che li sorastanti della ditta Arte possi far rason fra li homini della ditta Scola de soldi 40 inzozo et de la insuso possi appelar inanti alla Iustisia inanti il comenzamento della question.

Che nisun non ardisca lavorar le Feste che commanda la nostra Mariegola Capitolo Nono
Che se alcun de la dita Arte non ardischa lavorar in le infrascritte feste et solenitade cioè la Natività de Signor con le do feste sequente, il giorno de la Ephifania, et la Circoncision et il giorno della Resuretion con le do feste sequente, il giorno de la Pentecoste con le do feste sequente et tutte le dominiche, et tutte le feste della Madonna, et tutte le solenità, delle Apostoli, il giorno de San Marco, la festa de San Zuane Battista, il giorno di San Lorenzo, la festa de San Nicolo, le feste della Croce, la festa de San Salvador, la festa de San Martin, il Venere Santo, il giorno del Sacratissimo corpo de Cristo, il giorno de Santa Catterina et de San Zorzi et la festa de San Vio sotto pena de soldi 10.

Achi pervien li bandi a l'intrà de l'Arte Capitolo 10
Anchora ordinemo che de tutti li bandi la terza parte devenga alla camera de li signori Iustitieri, l'altra parte alli sorastanti et la terza parte alla Scuola della ditta Arte.

Che nisun non debbia dir vilania alcun delli Iustitieri Capitolo 11
Anchora volemo et ordenemo che quando homo della nostra Arte dirà vilania ad alcun sorastante facendo l'officio suo debia pagar soldi diece, per ogni volta.

Quando se lezerà il Capitolo ogn'un stia atento Capitolo 12
Anchora volemo et ordinemo che quando li ditti sorastante fa lezer li suoi Capitoli a tutti li homini de l'Arte, che quelli debbia star soliciti et attenti in fin tanto ch'el sarà finito de lezer et chi contrafarà paga soldi X.

Quando alcun comenzarà parlar in Capitolo, che nesun non si levi fin quello non ha ditto Capitolo 13
Ancora volemo et ordinemo quando alcun homo della nostra Arte vorà tratar alcuna cosa per la ditta Scuola nisun homo debbia né ossa levarli in Capitolo infina quello ilquale haverà commenzato a parlar non haverà finito sotto pena de soldi diese per ogni volta.

Quando li sorastanti ordenerà di esser insieme al hora determinata Capitolo 14
Ancora volemo et determinemo che quando li ditti soprastanti haverà ordinido di esser insieme et quelli che non venirà a veder il fatto della ditta Arte infina alla ditta hora ordinata perda debia grossi uno salvo iusto impedimento.

Che ogni primo giorno de zener si debbia far ellection de sorastanti
Ancora volemo et ordinemo che li ditti homini della nostra Arte possa et debbia ellezer ogni anno sorastanti III della ditta Arte il primo del mese di zener sotto pena di soldi quaranta per ciascedun delli sorastante.

Commento [a3]: Su fondo abraso

Commento [a4]: Su fondo abraso

Li sorastanti che insono di offitio debbino render rason alli altri in termine di giorni 8 Capitolo 16
Ancora volemo che li ditti sorastanti quando i haverano compito il suo offitio i qualli infra giorni otto far et debia far rason over intrada over infida sotto pena de soldi 40, ai sorastante che intra.

Che tutti quelli del'Arte siano obligati venir alla elletion delli sorastanti Capitolo 17
Mille tresento XXII indition VI di XIIII de decembre de commandamento di signori Piero Venier, Marco da Mula, Homobon Gritti Iustitieri Vecchi. Azonto fu in questo capitolar che li sorastanti della nostra Arte chiamar debia o far chiamar tutti della ditta Arte ogni anno secondo il capitolar presente a far li sorastanti della ditta Arte, et chi non farà alla elletion de sorastante come è ditto si sarà stati chiamati perda soldi X per ciascadun et per ciascaduna volta. Et si li sorastanti sarà negligenti in far convocar li homini della ditta Arte alla preditta elletion da esser fatta come è ditto di sopra paga soldi XX de pizoli per ciascadun sorastante, li quali dispenserà alli homini dell ditta Arte.

Che ogni ultimo sabato del mese si debbi essegnar li luoghi Capitolo 18
Ancora volemo et ordinemo che ogni sabato ultimo del mese sia asegnado per li Mistri della nostra Arte il locco il qual ciascadun debbia star, e secondo, et come a quel Maistro sarà vegnudo la tesera il debbia star, et non debia tuor il luogo de un altro sotto pena de soldi X.

Se alcuno, che vora compra dalla nostra Arte per revenderla debbia intrar in Scuola Capitolo 19
In tempo de li nobili signori Zustitieri Vecchii misser Zuane Mengolo misser Andrea Marcello havemo voludo et ordinado che ciascaduna persona la qual voia comprar alcuna cosa la qual partegna alla ditta Arte per cason de revenderla in Venetia debbia intrar in la Scola dell'Arte et pagar per intrada, segondo che parera alli Zustitieri et quello sie inteso del lavorier che sia fatto in Venetia.

Commento [a5]: Su fondo abraso

Che non si possi tenir stacione averta le Feste comandate Capitolo 20
Ancora, che nisun ardisca, over prosuma tenir stacion alcuna haverta nella qual sia lavorieri venal, over verial il qual aspetta a l'Arte nostra il giorno di Festa il qual sia descrita nel sopra scrito Capitolo sotto pena de soldi X per ciacedun che contrafacese, et per ogni volta, che contrafarà.

Che nelle lectioni non debbia esser il padre con il fio et così altri parenti Capitolo 21
In l'anno del nostro Signor Mille CCC XII Indition XI adì XXI Frever fu ordenato et affermato per li signori misser Piero Pasqualigo, misser Michiel Vener, misser Domenego Tron Iustitieri Vecchi et adezonto il Capitolo della elletion avanti scrito che de qua inanti nella letion de sorastante della nostra Arte non ossa introesser per alcun modo et via padre et fio, fratello et fratello, milier et zenero, et a colui il qual toccerà bala d'oro sarà romaso; et se in quel Capitolo esso havera padre fio o fratello over suocero o zenero, non ossa a capello andar ma essa fora della eletion. De quanti maestri essere fora della eletion tante delle balote bianche se traza fora del capello et quelli li quali sarà sorastanti un anno non possano esser fatti per l'anno seguente et sel sarà fatto niente vagia, né no possa tegnir.

Commento [a6]: Su fondo abraso

Commento [a7]: Su fondo abraso

Che nisun offitiario non debbia star fuor di Venetia più de giorni 15 Capitolo 22
Mille CCCXXX indition terza decima nel giorno 12 del mese de luio intro il tempo di signori misser Tomasin Bon, misser Pangrati Zorzi Iustitieri Vecchi fu determenato et affermato che da qua inanti ciascadun official della ditta Arte serà stado over starà per giorni XV fuora de Venetia sia fuora de ogni officio nel qual esso fuesse et non possa haver officio in ditta Arte infina uno anno; et in luogo de quello si debbia ellezer un altro più miglior et più sufficiente, che li troverà in la ditta Arte per quel modo il qual si è eletti li tre altri sorastanti.

Commento [a8]: "fuora" depennato

Che nisun della nostra Arte non debbia far ingiuria a nisun delli sorastanti facendo l'offitio suo Capitolo 23
Mille CCC XLIII Adì III del mese de aosto fu preso parte nel maggior conseglio che essendo li Gastaldi Zudesi Consegieri sorastante, et altri offitiali de diverse Arte liqualli costituisse ogn'anno li Iustitieri Vecchi etiam li famegli deli ditti Iustitieri alla volte riceve ingiuria et offese per far l'officio suo e quelle cose per forma delli suoi Capitoli sono tenuti, et in questo li ditti Iustitieri non possa far punison. Et avenga che delle offese amplamente li sia informati per la qual cosa molte cose non punide strapasa oltre la qual cosa torna in dano al Comun et etiam dio alli offitiali de questo muodo adura negligentemente il suo offitio. L'andara parte secondo il consegio di ditti Iustitieri che il sia comesso a quelli, che da qua inanti de ogni ingiuria et movimento, che fusse fato per alcun artesan alli suoi Gastaldi over soprastante over altri

officiali de Arte facendo l'officio suo infina tanto della ditta inzura, et dell eccesso non sia defato possa domandar, et condenarli da X lire de pizoli inzoso secondo come a quelli houer alla mazzor parte de quelli parera considerada la qualità della ditta inzuria et lo eccesso comesso la qual devenga incomun, esi el parera alli ditti Iustitieri che mazor condenation meritasse l'offesa, queli siano tenudi, quella medesima offesa notificar alli Avogadori di Commun soto pena de debito sacramento.

Che alcun garzon non si debbia partir dal Maistro si non haverà compito il suo tempo Capitolo 24
Adiunto ciò, che molte querelle et lamentazion tutto il giorno incora avanti alli Nobili Iustitieri Vecchi, et dalli homini dell'Arte di Venetia nel fatto di garzon li quali sono accoradati a certo tempo soto certa pena de imparar l'Arte, e li ditti garzoni essi haverano imparato alcuna cosa della ditta Arte, essi si contien de dipartirsi dalli Maistri conliqualli essi saranostati affermati pagando ladita pena anzi el compimento del suo termine la qual cosa se in gran danno dell homeni dell'Arte de Venetia. Imperoché li signori misser Lorenzo Foscarini, misser Raffio Ciuran, misser Dardi Zorzi Iustitieri Vecchi a voluto et ordinato che ciascun garzon il qual sarà accordato con alcun Maistro non possa andar l'Arte la qual esso havera imparata dal suo Maistro se esso non havera compito il tempo il qual el sarà stato affermato alla Camera di Iustitieri, et che alcun Maistro della ditta Arte non possa recever alcun garzon se esso non havera compito il tempo ilqual esso sarà statto affermato sotto pena de L 25 per ciascun che contraffacendo et per ogni volta che contrafarà.

Che nisun de la ditta Arte non debbia andar né mandar per terra né per aqua alcun lavorier a vender Capitolo 25
Mille CCC XVI del mese de Zener adì XII de comandamento de signori misser Francesco Moro, misser Mafio Badoer, misser Boldun Quercini Iustitieri Vecchi piase fo li infrascritte parte et in pien Capitolo fu ordenato et affermato che alcun homo de la presente Arte non debbia per alcun modo, over forma per si over per altri, andar per le contrade de Venetia, mandar, né per terra né per aqua vendando alcun lavorier de piera cioè da vender che pretenga alla ditta Arte sotto pena de Lire cento de piccoli contraffacendo et per ogni volta che l contrafarà.

Commento [a9]: Su fondo abraso

Commento [a10]: Su fondo abraso

Che nisun del Arte non debbia tenir lavori appresso la porta le feste comandate Capitolo 26
Li ditti Iustitieri vuol che li uomini della nostra Arte nelle Festività da esser vardata che non possa né debia tenir li suoi lavorieri appresso le porte de se medesimi et ne anco alli balconi et neanco quel medesimo lavorier non possa tegnir in vista sotto la pena sopra dita la qual pena sia divisa ut supra.

Che le mogier delli Maistri, et lavoranti, siano sepolti come li frateli del Arte nostra Capitolo 27
Fu ordenado che da mo avanti tutte le mugier di Maestri della ditta Arte li quali sia in station, debbia esser in la Scola, come se li uomini, et debiase in over la crose et il Penello, et debia li Maestri accompagnar lo corpo quando alcuna sarà passada di questa vita et lo ditto suo marido sia tegnudo de pagar grosso uno [non leggo] per ella. Intendendo sempre che morto lo marido debiase dar de pena alla ditta donna et non sia più in la ditta Scola.

Commento [a11]: Su fondo abraso

Che nisun lavorante o garzon non debbi partirse dal suo Mistro senza far li suo conti Capitolo 28

Commento [a12]: Depennato

Che como alcun lavorante si partira dal Mistro non avendo fatto li suoi conti cadeva de soldi 40 così per l'havenir casca de soldi 100 partendoli dal ditto Maistro non faccendo le ditte rason come per ordine scritto in la ditta Mariegola chiaramente si contiene et alla simile condition si intenda, et esser debbia lo Maistro over Mistra della ditta Arte, et chi contrafarà calchi in la dita pena de soldi 100.

De quelli che avesse imparato l'Arte in Venetia quelo che debe far Capitolo 29
Ancora fu ordinato et preso per la advenir ciascun fante il qual haverà compio dal Maistro habiandi imparato l'Arte in Venetia debia et sia tenudo de pagar soldi vinti per sovention et sostentamento delli poveri della ditta nostra Scuola.

Quelli che sarano chiamati venir a Capitolo debbi venir sotto pena de soldi 20 Capitolo 30

Mille CCCLXXVI adì III de Zener de comandamento delli nobili homini Marco Dandolo, Mengolo Zan Michel et Piero Soranzo Iustitieri Vecchi limita fu la pena de quelli che non venivano a Capitolo et a Capitoli che così come cazeva in pena de grossi I per ciascuno così per l'avenir casca in pena de soldi xx de pizoli per ciascun che sarà comandato de venir a Capitolo alora ordenada salvo iusto impedimento et per il simile ciascun che non venirà alli corpi così come che haveva de soldi V così per l'avenir casca in pena de soldi X per ciascuna volta.

Della luminaria che si debbi scuoder Capitolo 31
Mille CCCLXXVII adì 9 de marzo ordena li presenti ditti signori Iustitieri Vecchi questo ordenamento per la luminaria da esser scossa dalle persone della nostra Scola che ciascun che non paga la Luminaria nell' presente anno grosi debia pagar l'altro ann grosi et questo si fa perchè non si puol scuoder la luminaria, et non vol pagar. Ancora semo contenti che questi che non pagarà secondo questo ordine se essi morisse che la Scuola non si debbia muover in quel ditto anno che alcun morise.

Commento [a13]: Spazio lasciato in bianco

Commento [a14]: Spazio lasciato in bianco

De alcun lavorante che havese tolto soldi in anti trato da alcun Maistro Capitolo 32
Item che alcun lavorante che habbia havuto denari da alcun Maistro per lavorara quello volemo per muodo alcun quello non possa né debbia vender alcun lavorier suo a alcun Maistro della nostra ditta Arte se imprima non haverà servido li ditti denar di quello Maistro da chi lui già havera recceuto denari per cason de lavorar a lui in pena de soldi 100 de piccoli per ciascun Maistro della nostra Arte che comprase alcun lavorier dal ditto obligato a lavorar con alcun della ditta nostra Arte. Et questa sora scrita pena tante volte incora quante lui contrafarà over comprerà per alcun modo et via dal ditto così obligato; ma ben volemo che quel lavorier lui farà in casa sua vender a tutte le altre persone fuora del ditto mestier in casa sua et simille questo sora scrito ordene fu confirmato, per li signori sora ditti, in quel tempo proprio il qua edito di sopra.

Che ogni luni de ciascun mese del anno si debbia venir aldir una Messa dal principio al fin Capitolo 33
Ancora volemo che ciascun de la presente nostra Arte debbia vegnir aldir ogni primo luni de ciascun mese del anno una Messa dal principio alfin a Santa Maria di Frari sotto pena de soldi quattro salvo iusto impedimento alla qual Messa, et spesa ciascun del Arte sia tenuto pagar ogni mese, cioè quelli luni che celebrarà la Messa, soldi uno sotto la ditta pena.

Che inanti il Gastaldo insa 6 giorni debia render rason de la ditta Scola Capitolo 34
Perche la Scola nostra riceveva gran dano solo per negligentia di molti Gastaldi li qualli tardo mostrava le rason de la ditta Scola, et accioché per l'avenir ciascun Gastaldo che sarà fato debia haver mostrato li suo conti così del intrada come della insida del suo anno otto ziorni inanti, che il Gastaldo novo entra et questi conti o rason si debbia far in presentia de tutti de la ditta nostra Arte sotto pena de soldi 100 de ciascun che contrafarà della qual pena un terzo sia del acusator, una di Iustizieri, et resto sia della Scuola. Et fu laudato per li signori Iustitieri Zuan Luca Picamano, Marin Contarini et Piero da Mosto in lo tempo de Iacomo de Testi Gastaldo del Arte.

Commento [a15]: Aggiunto in interlinea

Commento [a16]: Scritto due volte e depennato

Che alcun non possa vender lavorieri forestieri sotto pena de Lire 5 Capitolo 35
In Christi Nomine Amen MCCCCXXVI die XX mensis Iuni. Conciofacosa che davanti li spetabili homini misser Lorenzo Tiepolo, misser Beneto Bon et misser Piero da Molin honorevoli Iustitieri Vecchi comparfe Maestro Girardo scudeler de San Tomao Gastaldo de l'Arte de scudeleri et compagni agravandossi, che il mestier lor andava in desolation per cason che non veniva oservado le Lezze et li ordini che li contien nella soa Maregola et specialmente un ordene fato in nel lor Capitolo et confirmato per li Iustitieri Vecchi. Il qual ordene commanda che alcun forestier non possa condur lavorier fatto fuora de Venetia per vender a sunado ad alcun che venda a menudo sotto pena de perder quel lavorier che l'havesse venduto et alcun che l'havese comprato, et de pagar lire 30 et soldi 12 e mezo. E li stacioneri de Venetia non curando la ditta pena per causa che ghe parà piccola over che non è alcun che facci la cosientia alla Iustisia, e a cusando tutti li ditti stacioneri e digando se essi non provedeva sora de ciò de tutto il suo mestier sarà desfato impero che se tante botege de vendadori che vende lavorieri forestieri che loro non puol spacar el suo fatto a Venetia. Per la qual cosa li sora scriti Iustitieri Vecchi manda per la mazor parte di ditti stacioneri et queli fecer tuor il pegno

volendoli astrenzer che li pagasse la pena, et quelli stacioneri ando a lamentarse davanti la signoria la qual statim manda per li ante detti Iustitieri Vecchi che volese aldir la sora scrita parte et aldir il lamento di ditti Gastaldi de l'Arte di scudeleri et la deffesa di ditti stacioneri et aldite tutte le dite cose, termena che per adesso el fosse perdonato alli ditti stacioneri et rendendoli li suoi ditti pegni, ma che per l'avenir si debbia oscervar et mantegnir la ditta parte in tutto et per tutto come laxase, facendo adesso cridar quela su le scalle consuete, comandando alli ditti Iustitieri Vecchi che dovesse statuir un termine alli ditti Stacioneri di haver spacato tutti i lavorieri forestieri che si trova haver in le sue botege et case, et che mai più non podese comprar né vender ditti lavorieri sotto pena che si convien nella sua scritta parte liqualli Iustitieri asegna termine alli ditti stacioneri che dovesse haver spacato tutto il dito lavorier forestier in termine d'un mese prosimo, che venirà sapiando che passato il ditto si se troverà alcuno delli ditti lavorieri cascherà alla ditta pena.
Questo comandamento fu fatto per il Serenissimo et Eccelso Principo misser Francesco Foscari inclito Dose de Venetia et li suoi Consegieri cioè misser Bolgari Vituri, misser Iacomo Trivisan, misser Marco Iustignian, misser Iacomo da Pesaro, misser Zorzi Corner, misser Polo Tron, misser Girardo Dandolo, misser Marco Zane, misser Francesco Mocenigo, li tre Iustitieri Vecchi misser Lorenzo Tiepolo, misser Benetto Bon et misser Piero da Molin.
Item li anteditti Iustitieri Vecchi fu sorminato che così come alcun forestier non puol condur alcun lavorier forestier per vender a quelli, che vuol revender, così alcun cittadin over habitador in Venetia non possa condur in Venetia alcun lavorier fato fuora de Venetia per vender sotto la ditta pena ma attender a vender et spacar quello fatto in Venetia per non difar il suo mestier. Non intendendo in questo lavorier forestier tutto quel lavorier che vien da Magiorica el qual ognun possa condur et vender a suo beneplacito.
Et questa termination fu cridada nel marcato de San Marco, in San Polo e in altri luogi consueti per Zamboter Commandador del offitio.

Che il Gastaldo et compagni non posso impristar el pano né il cusin né altra roba che sia della Scuola Capitolo 36
Ancora fu preso a pien Capitolo de scudeleri de piera che per l'havenir el Gastaldo e li suoi compagni non possa né debbia imprestar né far imprestar il pano cusinello né alcuna cosa de la nostra Scuola ad alcuna persona sia, chi esser si voglia, per sepellir si non sarà in Scuola et pagara la luminaria et altre fation della Scuola sotto pena de lire X per ciascun Gastaldo et offitial che imprestase et fese imprestar le dite robe, così queli che sono al presente delle ditte cose come tutti quelli che venira per l'avenir. Della qual pena il terzo sia di Iustitieri Vecchi un altro all'acusador et l'altro terzo sia della Scuola.

Che nisun non possa dar da lavorar più d'un giorno adalcuno si non entra in Scola Capitolo 37
Item che nisun non possa dar da lavorar a nisun da VIII giorni indrio si non entra in Scuola sotto pena de L 10 de picoli salvo si non si accordase per il manco quattro anni a suo pan et a suo vin.

Che nisun stacioner non possi vender lavori de piera si non intrarà in Scuola Capitolo 38
Item alcun Stazoner che voglia vender lavori de piera sia tenudo intrar in Scuola et pagar per intrada lire VI, et grossi ogni anno per luminaria.
Unaltra parte simile n°

Commento [a17]: Corretto, al di sotto appare leggibile III

Commento [a18]: Abraso, al di sotto c'era scritto V

Commento [a19]: Spazio lasciato in bianco

Confirmatio Capitular
MCCCCXXXVI die XII Maii Ratificati fuerunt ordines notati in presenti matricola ecceptis tribus qui cancellati fuerunt, per spectabiles et generosos Viros dominos Lazar Ursio, Mapheum Bolani et Antonium Contareno Provisoris Communis Iacobum Cornario loco Antonii Veniario Petruque Aurio, et Ioannes a Mauro, Iustitieri Veteres.

Parte presa in Pregadi, che non si possa condur in Venetia né dentro il Colfo Scudelle Boccali Cadini Piteri lavori de terra de alcuna sorte Capitolo 39
Mille CCCC XXX VII Adì VIII de Zugno.
Capta in concilio rogatoribus.
Perche l'Arte de scudeleri de piera, quelli che fa lavorieri de terra, è molto diminuida da alcun tempo inqua per la gran quantità de cadaun lavorier che vien conduti in Venetia,
Parte

Vada parte che dal ultimo di del mese de luio prossimo innanti non sia conduti de alcuna parte si da parte de terra come da parte de Mar dentro del Colfo scudele boccali cadini piteri over altri lavori de terra de cadauna sorte veriadi over non veriadi per vender in Venetia in bottege over altri luogi sotto pena de perder li ditti lavorieri et altro tanto per pena. Et sia commesso alli officiali de note cavi de Sestieri et tutti altri officiali de contrabandi et etiamdio sia licito alli Gastaldi et altri della ditta Arte cercar et far cercari et denuntiar sempre alcun over alcuni serà per percadaun modo contrafatto et quelli che troverà over denuntierà over acusarà habbia la mità così del cavedal come della pena et l'altra mità sia delli Officialli a chi sarà fatta la cosientia over la accusa. Non intendando in questa prohibition Corizioli li qualli possa esser conduti secondo usanza.
Era Gastaldo misser Domenego de Piero et Compagni.
Proclamation
Fu proclamado la ditta parte in su le scalle per Lunardo Gambaro Comandador della Iustitia Vecchia Adì XVII Agosto MCCCCXXXVII.

Che il venere Santo non si possa vender nisun alcuna cosa che appartegna al nostro Arte
Capitolo 40
Che damo inanti alcun del nostro Mestier e cadauna persona che venda alcun lavorier che appartegna al nostro mestier non possa né ossa vender in el giorno del venere Santo alcuna cossa che appartegna al nostro Mestier si in in Rialto come in San Marco over in botega sotto pena de L 10 diese partandoli per terzo. Un terzo sia de signori Iustitieri Vecchi, un altro sia della Scuola et l'altro sia del Gastaldo et Compagni.

Commento [a20]: Su fondo abraso

Che non si debia lavorar il giorno di San Michiel Capitolo 41
Che alcuna persona si Maistro come lavorante del nostro Arte non debia lavorar il giorno de San Michel alcun cosa che pretenga al nostro mestier in pena de soldi 40 per ciascun che contra farà et per ogni volta.

Che non si possi condur alcun lavor in Venetia e né dentro del Colfo Capitolo 42
MCCCCLV die XX Februaii.
In Pregadi.
Perchè del 1437 el fo preso parte per questo Conseglio chel non podesse esser condotto a Venetia alcun lavorier de terra cotta dentro del Colfo ecceto Curizuoli et lavori de Maiorecha et perchè da bon tempo in qua le sta oservado per quelli che hano trovato contrafar che hi hano conduto i lavori lavoradi dentro del Colfo fuora del Colfo de pocco tragetto et quelli hanno cargate per Venisia digando non essere soto posti alle Lezze perchè i hano cargato fuora del Colfo, et a destrucion della ditta Arte in Venetia perchè de molte botege che de quella Arte soleva esser sono redute in sie botege solamente ben sia de proveder chel dito mestier non sia in tutto nichilado in questa cittade.
Parte
L'andara parte che de cettero non possi esser conduto in dogado de i prediti lavori de terra cota de dentro over de fuora dal colfo accetti li Corizolli et lavori da Maiorca et da Valenza, li qualli liberamente li possi condur, soto pena a chi contrafarà de perder i detti lavori per contrabando et debba pagar altratanto per pena. Et al patron del navilio o barche che conducesse de pagar cento ducati per alcuna volta, la qual pena sia diviso per terzo, cioè una parte all'acusador, alla nostra signoria et l'altra parte alli officiali di contrabandi che farà la condanason; alliqualli officiali sia concesso de poter intender inquerir et proceder. Et perchè sono alcuni delle nostre tere circonvicine li qualli viè soli senza le so fameie a Venetia nel principio della quatragesima et lavorano tutta la quadragesima fina la settimana santa et in quella poi vendono i ditti lavori che sè il principal tempo della fiera di spaçar tal lavor in Venetia con grandissimo dano di botegieri di questo mestier et passade le feste ritornano con il vadagno a casa soa et non danno utilità alcuna a questa città. Se ordena che de cetero alcuna persona che non habita in questa fermamente non possi vegnir a lavorar in questa città si non i darano alla Iustitia Vecchia segurtà idonea de star fermo per un anno in questa città a lavorar, sotto pena de lire dusento de picoli a chi contrafarà de esser divisa ut supra.
Et per osservation della ditta possino i nostri Provvedidori di Comun si presenti come futuri farà quella provesion che aloro parerano più utile le qual siano valide et ferme per autorità di questo

Consegio come si per esso fusseno prese et deliberade sopra el vostro mestier. Et sia cridada la ditta parte su le scale del Palazzo a notitia de [tut]te le persone.
1556 die 4 iunii fu pubblicata la parte su le scale de Rialto Ponte per misser Piero Tagiapiera Comandor preposto.

Parte delli Illustrissimi Provedidori de Commun per autorita del Eccleso Consegio de Pregadi che non si possi condur né per transito in dogado cose che appartien alle Arte nostra Capitolo 43
1474 22 marzo.
Spettabili et nobili signori misser Antonio Corner et misser Nicolo Navagier et Domengo de Priuli honorabili Proveditori de Comun per arbitrio alor per questa parte concesso per Eccelso Consegio de pregadi per vigor della parte presa in dito Consegio di XX Frever 1455. Aldido il Gastaldo et Compagni della Scuola de scudeleri de piera dolentemente esponendo, che con ciò sia, che per vigor de la ditta parte, sia sta proibito a ciascuna persona de non poder condur in el dogado de Venetia dalle parte de fuora, si da terra come da Mar, alcuna sorte de lavorieri de terra cotta eccetto Curizuoli et lavori da Maiorica et da Valenza liqualli possa liberamente esser condotti sotto le pene in ditta parte contenude eccetera. Et sono alcuni i quali hano cercato di fraudar ditta leze, che sono andati a luogi fuora del dogado et hanno condutto dentro del Dogado grandissima quantità de ditti lavori de terra cotta digando condur essi lavori per transito et voler quelli ....vegar perchè ditta parte non parla de quelli i quali condusono per transito, la qual cosa la fosse permessa cederia a total ruina del ditto mestier e de loro poveri artesani, i qualli fano le angarie in questa alma città. Adimandando per questo et humilmente suplicando per li ditti signori esser azonto et dechiarido per vigor de la libertà ut supra concessa oltra quelo si contien in ditto Capitolo se intenda che né etiam per transito i ditti lavori de terra cota de fuora del dogado si da terra come da Mar non possino esser conduti per niun modo dentro del dogado, come fo la intention della ditta leze iusta la libertà ut supra concesssa. Et la leze preditta et quella optimamente intessa et quella esaminada tutte le cose di sopra esposte, considerando questa prohibitione dar avidentissimo argumento del ditto mestier, il qual è presto per andar in desolation si non li sarà provisto, i prenominati signori tutti tre da cordo laudando la ditta parte over leze azonzendo a quella, statuimo e dechiarimo che de cetero tutti i ditti lavori de terra cota per alcun modo per transito etiam si da terra come da mar de fuora dell Dogado non possino esser condute dentro del dogado sotto quelle medeme [medesime] pene e stretture contegnude in la dita leze. Et sia cridada la parte addition e dichiaration su le scalle de Rialto accioché tutti siano manifesto.
Ego Iconardus de Mar quondam Ioannis Notarius offitii, die 6 martii proclamata fuit ordo super scallas Rialti.

Commento [a21]: Su fondo abraso

Commento [a22]: Illeggibile, mancanza nella pagina

Commento [a23]: Su fondo abraso

Modo et ordeni che si debbe osservar nel far la lettion de Gastaldo et che qualità di persona si debbe far Capitolo 44
Conciosiacosa che el se habbi per afar grosso modo la letione che annualmente si fa del Gastaldo et Compagni de l'Arte de nui scudeleri de piera per il modo contegnudo nel Capitolo dell nostra Mariegola, senza che intervenga il balotar, over inditto de tutti li altri Maistri et lavoranti homini da beneditta Arte et molte volte se habbi eletti homini non solum non sufficienti imo, che non han saputo, né fan lavorar cosa alcuna con sue man proprie del Arte preditta, in modo che quando han bisognato o bisognasse non han saputo né sapiano né far né corezer né conseiar né iudicar cosa alcuna optima over utile al nostro mestier né alli homini de quello et il sia honor de proveder,
Parte
L'andara parte che de cetero in ogni futura elletion de Gastaldi et Compagni se debbi metter nel Capello tante ballotte quanti sarano li Maistri in Capitollo delle qual ballotte ne debbia essere d'oro sei et quelli à chi ditte ballotte sei d'oro per sorte tocchera sian divisi. I tre primi da i tre segondi over ultimi et ciascuna delle do parte l'una d'altra separata ellezer debi uno Gastaldo con dui Compagni per partre, che ciascun de sue proprie man sapia lavorar larte preditta, per li sopraditti respetti. Et se altramente fatto, fusse che nulla vaglia né tegna. Et tutti particolarmente siano ballottati per tutti i Mistri et lavoranti de larte nostra, che in Capitolo si troverano. Et quelli che scuoderano oltra la mità delle ballotte si intendano esser rimasti. Et similiter ballottar si debi quelli, che venissino dopii in lettion. Ma che nisuno patto li ellettori possino ballottar alcuno delli ditti elleti. Le qualle ellettione siano sotto debbito, de Sacramento secrete fin, che quelli che sarano elletti sarano posti in scritura. Et de dover ellezer non solum per Gastaldo et

Compagni homini, che de sua man sapino lavorar de ditta Arte imo homini, che oltra lesser di sue proprie man Maistri, et sapiano siamo etiam cognosiuti fra quelli, che di sue proprie man lavorano sia per li migliori, et più reali, et più sufficienti à i bisogni del Mestiero et della Scolla nostra. Et tutti quelli, che poi ballottarano ballotar debbino sotto debito et cargo de cosientia aciò tutto con timor de dio, et utille del Arte nostra proccedi. Dechiarando tamen, che quell che al ballotar non passarano la mità del Capitolo non debbino né possino romagnir ma i medesmi ellettori debbino tornar ad ellezer altri in suo luogo, et siano ballottadi ut supra. Et questo far tante volte, che tutto riesebi con li debiti modi ut supraditti.

Che per lavenir si debbia dar il pan, e la candela a tutti li Fradelli Capitolo 45
Landara parte che da mo in avanti per devotion della nostra Scuolla se debbia dar il pan, et la candella à tutti i Fradelli della nostra Scuolla pagando però per cadaun Mistro soldi 60 et li lavoranti 30 per luminaria acioche la Scolla non pasticha et le candelle debbiano esser d'una grandeza de Maistri, et lavoranti, ma siano solo quelli che sarano per quel'anno sorastanti della ditta Arte siano per honor nostro una onza più delle altre.

Commento [a24]: Su fondo abraso

Commento [a25]: Su fondo abraso

Che tutti li stacioneri debbono tuor il pan et la candella il giorno di San Michiel Capitolo 46
L'andara parte che per l'avenir tutti li stacioneri de l'Arte nostra debbiano ancora loro tior il pan et la Candela quando sia la nostra Festa de San Michiel pagando ancora loro per cadauna luminaria soldi 24 alanno però, che tutti loro stazoneri s'hano proferto, et contenti per far quello, che sia per devotion della Scuolla nostra pagando soldi 24 alanno per luminaria. Mandando poi accadauno quando che il bisognase che alcuno Fratello passase di questa vita presente li fusse mandato la crose con il penello come debitamente fano le altre Scuole intendendo però che li homini del Arte nostra non siano obligati a corpi si non a quelli del Arte nostra secondo il consueto.

L'andara parte che da mo havanti nesun de l'Arte nostra e staccioneri et altri che si vogia non possine mandar lavori de piera de sorte nisuna a vender per la terra sotto pena de L 10, se niuno contrafarà perderà i lavori. Però la Mariegola nostra non parlava si nonche devedava [vietava] alli Meastri de l'Arte nostra et non devedava alli stationeri li quali mandino per la terra et questo si fa per beneffitio de tutti, et honor nostro, et la preditta pena si divida in tre parte delle qualle una vada alli signori Iustitieri, la seconda alla Scuolla et la terza à chi farà la querella. Et così le robbe de contrabando si divida in tre parte alli tre sopraditti.
1502 fu preso li sopraditti Capitoli numero 3 nel colegio a questo deputa.
Misser Sebastian Rigo, misser Donato Marcello.
Proveditori V misser Bene Zen, misser Zan'Antonio Renier.
Io Zuane Finetti.

La conventio delle nostr Arche, 47
Alla nome de misser Iesu christo del anno dela natività sua MCCCCCVIII adì do ottobrio convocado et congregado el Capitolo del monasterio e convento di frati di Santa Maria di fra Minori della Cha Granda de Venetia de l'ordine de San Francescho al solito son de la campanella in sagrestia de essa giesia per far specialmente le cose infrascritte de comandamento però del venerabile misser fra Germano guardian. Nel qual Capitolo forno presenti tutti li infrascriti frati i quali fanno la mazor parte del Capitolo, cioè el venerabile misser fra Germano vardian maistro, fra Piero de Santa Croce Mistro, fra Gabriel veneto, maistro fra Zuanfrancesco de Venetia, maistro fra Antonio de Venetia, maistro Zuanfrancesco da Lodi, fra Zuane de Revena, fra Bortolamio Palacio, fra Paulo de Smarato, fra Felice Lucignano, fra Piero da Como, fra Antonio de Cologna, fra Baldisera de Sisa, fra Zuane de Piran, fra Francesco de Pavia, fra Allesandro de Venetia, fra Francesco Biancho de Venetia, fra Zuane Fontana veneto, fra Silvestro cicilian, fra Anzolo de Ferrara, fra Bortolamio da Pisa, fra Lorenzo da Venetia et fra Antonio Falier.
I ditti signori frati convento et Capitolo aldida la humil domanda e suplication de ser Zuane de Rigo da Casal mazor boccaler come Gastaldo dela Scuola di boccaleri la qual se sta nella chiesa de ditto convento sotto el titolo de misser San Michiel, de ser Zuan de Basso boccaler de essa Scuola scrivan, et ser Zuane boccaler quondam ser Cristofolo da Milan compagno, so nome et de altri soi compagni de ditta Scuola domandanti et suplicanti la concession infrascritta per ogni miglior modo che i hano possuto liberamente alli soprascritti. Gastaldo scrivan et compagni

presenti et a nome di essa Scuola suplicanti hanno concesso de do arche le quali sono nel cimitero di esso convento appresso la sepoltura et arca de cha' Foscari, et le arche de cha Boldù et Capello, per sepellir i corpi di fradelli et sorelle di essa Scuola, sopra le qual arche essi de ditta Scuola possino metter li suoi signali et lettere segondo che a essi fradelli de essa Scuola parerà et far sepelir i frateli et sorelle di essa Scuolla. Et usar di esse arche come arche proprie di essa Scuola senza alcuna contradition di Frati et Convento predito. I prefatti veramente Gastaldo scrivan et compagno a nome della ditta Scuola di boccaleri dalla qual per Capitollo loro general dicono haver libertà tutte le cose sopraditte et infrascritte far prometeno al dito monasterio per elemosina dar ducati dodese doro i quali numeradi in presentia de mi nodaro et testimonii infrascrtti in oro in monete el prefatto misser fra German ha havuo et recevuto dal ditto Gastaldo a nome di essa Scuola. Propeterea promettino al ditto monasterio per tuttio i corpi di fratelli et sorelle di essa Scuola i quali sarano sepelidi in esse arche pagar come qui di soto si dichiarera. Prima per tutti i corpi per li qualli la Scuolla farà la spesa et sarano sepelidi per ellemosina così Maistri come lavoranti et altri fratelli così mascoli come femine pagar promiteno lire 3 de piccoli per ogni corpo che in esse arche se sepelira. Item per tutti i corpi di lavoranti et altri che non verano esser sepelidi per ellemosina promettono pagar lire quattro de picoli per ogni corpo che si sepelirà, per tutti i corpi veramente de Maistri che farano la spesa et non vorano esser sepelidi per ellemosina pagar promettono lire cinque de picoli per ogni corpo che si sepelirà in esse arche. Con questa espressa condition, che essa Scuola per esse arche non sia obligata pagar alcuna altra cosa, né essa Scuola senta nesuna altra spesa circa la arche et le sepolture, si non quanto di sopra è dichiarito.
Item il dito Capitolo a confirmado a essa Scuola la sua palla in la capella dove mo la si retrova, itta che a essa Scuolla non possi mai per alcun muodo esserli mossa essa dal luogo dove che l'è al presente per alcun inzegno over modo come et altre volte per esso monasterio li fo concesso. La qual concession de novo hano laudato e rattificando et così hano affermado le sopra scritte concession, promissio et patti et hanno promesso tutte le cose preditte una parte et l'altra attender et osservar soto obligation de tutti i beni, di esso convento et Scola, mobili et stabili presenti et futuri.
In Venetia nel soprascritto loco presenti ser Mattio Bagolin quandam ser Cristofolo barbier in confin de San Zuane Bragora et misser Piero Basadona del quondam misser Nicolo testimoni pregadi.

Ego Baronus de Grigibus imperialis et venetiarum notarius preditta rogazionem scripsi, et a litterali vulgariter de verbo ad verbum, in hanc publicam formam redigi. Signo meo consueto signavi.

Che il Gastaldo in termine de giorni quindese dopo la sua creatio sia obligado dar una pizaria Capitolo 48
Perchè fin hora non è stato ordine alcuna delli Gastaldi della Scolla nostra doverdar buona pizaria della administration delle cose et ordini della della Scuola nostra se ha trovato qualche Gastaldo che ha fato mala administration si de robe come de denari di quella et per le cose sono andate de mal impegio con gran dano della dita nostra Scuolla per la qual cosa sono da farli provesion, et far quello che tutte le altre Scuole fano,
Parte
L'andara parte qual mette il Gastaldo et compagni che de cetero tutti li Gastaldi che sarano fatti de anno in anno secondo il consueto siano obligati et così dar debino una idonea et sufficiente pizaria alla Scuola nostra della debbita adnimistration di denari di quella la qual pizaria siano obligati dar in termine de zorni 15 dopo la creation di esso Gastaldo et passati ditti zorni 15 che non dano la pizaria preditta siano fatto in suo loco et questo si fa acciò i beni della Scola nostra siano ben governati con utille et comodo della prefatta nostra Scuola in pena a ditti Gastaldi de lire 10 de picoli la mità della qual sia del officio della Iustitia Vecchia et l'altra al Capitolo della nostra Scuola.

Che tutti queli che sarano accordati con Maistri siano obligati far le facion Capitolo 49
Una volta era proibito che alcuno non potesse lavorar del mestier nostro si non fusse de la Scuola nostra et pagavano pe ben intrada li forestieri lire tre li terrieri lire , li qualli il terzo erano delli signori Iustitieri Vecchi. Hora se ha introdoto una consuetudine che li lavoranti et

Commento [a26]: Illeggibile

altri se accordano con li Mistri a danno de un certo prezio et non intrano nella Scuola nostra et perché la dita nostra Scuola perde et etiam li Mistri però le da farli provesion per la qual cosa.

L'andara parte che de cetero sia chi esser li voglian tutti quelli che si accordarono a lavorar con alcuno Mistro ad anno over ad altro modo et haverano de salari da ducati 10 in suso al anno siano obligati pagar alla nostra Scuola li forestieri lire 5 et li terrieri lire 4 et far le faccion de la Scuolla come vuol ogni dover et rason et se alcuno lavorerà et non farà quanto si contien nella parte presente caza in pena di lire 10 siano obligati li maistri che darano da lavorar simil lavoranti de pagar le ditte lire 5 alla Scuolla per li ditti per li ditti lavoranti. Et si li Mistri contrafarano al presente ordine cascano loro in pena de lire 25 da esserli tolte li magistrati Iustitieri Vecchi et divise per terzo. Un terzo all'officio delli Iustitieri Vecchi, uno alla Scuola et l'altro allaccusador.
Item si ha preso che si per caso quelli lavoranti che non tolesero le sue luminarie giorni 8 dopo la festa nostra di San Michael et pagar secondo il consueto siano obligati li Maistri con qualli lavorano quelli che non torano le luminarie ut supra tenirli l'inporto per la ditta luminaria et quelli portarli alla Scuolla nostra sotto pena de pagar loro del suo.

In collegio magistri dominorum pro Communis et Iustitiae Vetere quom fuerunt magistra domini Antonius Capello, Iacobus Barbaro digni provisor Comunis, et domini Alloisius Minotus et Bertocius Ciuranno honorabili Iustitieri veteri laudaverunt approbaverunt et ratificaverunt.

Che ciascun sia obligato de pagar le sue luminarie a tempi debiti Capitolo 50
Die primo ianuario 1507 in capitulo.
Se al mestier nostro non si fa provesion et per andr in ruina perché sono molte più le spese che le intrade et questo perché la Scuolla nostra non ha altra intrada che le luminarie di nostri Maistri et stacionieri li qualli molti ne sono che non le pagano et a questo modo la Scuola va pezorando et perché la cosa conveniente che quelli che viveno del nostro mestier debano pagar le facion de la Scuolla.
Parte
Vada parte aciò che cadauno per la pena se pensi de pagar le facion alli tempi debiti che cadauno del mestier nostro et stacionieri che non pagarano le faccion de la Scuolla do anni cioè sotto do Gastaldi siano privi del nostro mestier de fatto né possino li Maistri di botega far più lavori né tenir bottega né etiam li staccionieri possino più vender roba del nostro mestier. Ma si vorano vender passati ditti do anni siano obligati intrar nella Scola nostra et pagar la ben intrada una altra volta eccettuando da questa parte li lavoratori et tutti quelli Maistri che per povertà non tenisseno più bottega ma volessino pagar le sue luminarie per lavoranti siano obligadi in do anni pagar tutte le sue faccion, intrega et non parte di quella, havendo li signori Iustitieri Vecchi il suo terzo secondo hano hauto laprima volta.

Che ciascun del Arte nostra sia tenuto venir il giorno de San Michiel nostro confalon a messa granda et vespero Capitolo 51
Item che il giorno di San Michiel nostro confalon nostro ciascun si Mistro come lavorante debbia venir a vespero et a messa granda per honorar misser San Michiel pro honor della Scuolla nostra et chi contra farà pagar debbia lire 10 da essergli tolta da Gastaldo nostro senza gratia alcuna et similmente alli corpi de fratelli et nostri moglie di Maistri et lavoranti et non dalli stacioneri. Et simil pena casca quelli non venirà quando si farà Capitolo.
Cristofolo Zaccaria nodaro alla Iustitia Vecchia scripsi.
Adì 4 fevrer 1517.

Ex extratum ex libro multorum offitii Iustitiae Veterae die 27 septembris.
Che li signori Iustitieri Vecchi non dar licentia di portar lavori de piera de niuna sorte alcuna Capitolo 52
Referri Nicolo de Antivari fante di signori governatori delle intrade da parte de essi magistrati governatori che li signori Iustitieri Vecchi in pena de ducati cento d'oro per cadaun de loro dar non debi licentia ad alcuna persona che condur né far condur possi in questa città lavori de piera de niuna sorte lavoradi revidadi per la mariegola de boccaleri et le licentie che darano siano de nisun valor et quelli le havera haute sia condanato si come non li havese havute. Et questo ad

instancia di essi boccaleri et similiter dixit haver fatto comandamento alli signori Proveditori di Commun.
Ludovicus Blanchus notarius offitii Iustitie Veterae.

Che li stacii de piacca si debba butar per sorte et chi tocherà debbia andar, suso soto pena chi contrafarà de lire 25 Capitolo 53
Per obuiar li scandali e li errori che occorrer potria et sono occorsi delli stacii in piaza de San Marco che si buta de mese in mese però l'andara parte che de cetero quando se butterà li stacii tutti quelli haverà toccato il staccio debbi per quello mese andar suso il stacio, che per sorte li haverà toccato et di esso non se mover impena per cadaun et cadauna volta contrafarà de lire 25 de piccoli la qual pena sia divisa per per terzo, un terzo alli signori Iustitieri Vecchi, uno alla Scuolla et l'altro al Gastaldo et compagni che de tempoin tempo serà alla bancha. Item sotto la medesima pena quando non si trovera li Maistri al cavar di statii sia obligadi li suoi garzoni cavarli. Itache non possi andar in piazza alcun senza haver la tesera de statio, far bolettini dodese.

Che li pignateri debbino star di sotto li scudeleri impiaza, il giorno de mercato Capitolo 55
Ancora fratelli l'è un tempo che quelli dalle pignatte, che son li minimi si puol dir della Scuolla nostra, vol li zorni de mercato star di sopra li Mistri scudeleri et boccaleri si li Vecchi come li altri et maxime in piazza de San Marco cosa che chi non provede un zorno intravenira qualche gran ruina intra noi. L'andara parte che de cetero in piazza di San Marco alli marcadi et ogni volta che si va in essa piazza con robe li pignateri star debino de sotto li boccaleri et scudeleri impena de lire XXV, per cadauna volta a chi contrafarà da esser divisa ut supra.

Che li scrivan et Noncoli non debbino reffudar sotto pena, come li Gastaldi Capitolo 56
Ancora perché nella mariegola nostra è pena alli Gastaldi et compagni che reffuderà li officii et al scrivan et noncolo non ha pena alcuna. L'andara parte che de cetero tutti li scrivani et noncoli sia fatti et refuderà li officii pagar debbi quella penna che die pagar li Gastaldi et Compagni.

Rettification de tutti i Capitoli sorascritti per li illustrissimi Proveditori di Comun et Iustitieri Vecchi Capitolo 57
Die vigeximo mensis ianuarii 1518.
In collegio di magistrati signori Proveditori de Commun et Iustitieri Vecchi nella qual fu li magnifici messer Ludovico Basadona, misser Andrea da Mulla et misser Antonio Zorzi dignissimi Proveditori et li magnifici misser Vittor Barbarigo et misser Allissandro Lipamano dignissimi Iustitieri Vecchi è stata rettificata et aprobata li ordini soprascritti in tutto et per tutto come i stano.

Che nisun officio et magistrato non possi dar licentia de condur lavori de piera in questa città Capitolo 58
Die et Millesimo suprascripto in colegio suprascripto.
Perché il se a trova nella mariegola de boccaleri et scudeleri de piera un ordine che vuol che non si possi esse condutto in questa terra lavori de piera lavoradi de niuna sorte né per transito né per altro modo che imaginar si potesse eccetto corrizuoli et lavori da Valenza et da Maiorica et perché ora habiamo havuto nova da quelli del mestier soprascritto che vien dato litere per diversi officii sotto diversi colori et escusation de poter condur in questa cità mostrando di benefiar li datii della signoria nostra et con tal mezo ruvina li poveri boccaleri et scudeleri di questa città qualli si trovano carichi di numerosa et pagano le sue angarie et etiam fiti [=affitti] grandi. Per tanto per la autorità a noi per lo excellentissimo consiglio de' pregadi datta, volemo et determinemo che de cetero per nisun officio et magistrato di questa cità possi esser dato licentia di poter essere conduto in questa cità lavori de piera di sorte alcuna né per transito né per via alcuna o modo. Et se alcun condurà niuna sorte di lavori de piera in questa cità per transito né per altra forma et si ben havesse licentia di qualche officio o magistrato di questa cità non ostante la licentia inmantinente si intendi haver perso tutti li lavori haver conduti, et ducati cento per pena. Da esse partidi li lavori et la penna come le altre penne de la mariegola nostra eccetuando da questo ordine li corizuoli et li lavori da Maiorica vien da Valenza qualli cadaun possi portar et condur a suo beneplacito.

Et la presente sia publicata nelli luochi soliti per intelligentia de cadaun non derogando però per questa la parte del 1474 anzi quella lauda et aproba.
Ludovicus Blancho notarius Iustitie veterae.
Die 10 ienarius.
Fu publicata la sopra scrita parte in Rialto et San Marco per Nicolo di Ricardi comandador. Fu registrata in cancelaria delle Gambarare adì 16 zenaro 1567 a perpetum rei memoriam.

Adì 24 Zener 1518
Referi ser Valerio Savina fante di magnifici signori Avogadori de Commun de commandamento del magnifico misser Gabriel Venier, misser Beneto Zorzi dignissimi Avogadori de Comun a voi magnifici signori all'intrada che vostre magnificentie debia obedir et oservar in tutto et per tutto alle leze ordeni de boccaleri iusta la sua mariegola come in quella se contien senza dar delle licencie deli lavori forestieri, pertanto e si de questo nisun si sente agravado zitando li signori Iustitieri Vecchi et signori Proveditori di Commun et Gastaldo debi comparer.
Alvise scripsi.

Che quando morirà alcun stacioner quelli che de tempo in tempo alla Bancha si ritrovera siano obligati andar con il penello accompagnarlo Capitolo 59
Perche l'è cosa conveniente che tutti i fratelli della Scuola nostra si come i stanno egual in le facion così etiam in tutte le altre cose et perché quando muor qualche stacioner il non vien accompagnato dalla Scuola nostra et tutti li altri stacionieri cridano et manaccia voler far litte con la Scuola nostra pertanto per remuover ogni lite et discordia che nascer potese et per far quel commandamento che commanda l'onipotente Iddio.
L'andara parte che de cetero che tutti li stacioneri che murirà siano accompagnato alla sepoltura da quelli che de tempo in tempo si ritroverà alla bancha nostra insieme con il pennello sotto pena de soldi 20 per cadaun della bancha i quali soldi vinti siano divisi come le altre pene oltra scritte.

Che il giorno de San Michiel non si possi portar né mandar lavori in marcato alcuno Capitolo 60
Item che il giorno de misser San Michele confalon nostro nisun del Arte nostra si stacionieri come altri non possi portar né mandar lavori su la piaza né ad alcun mercato pertinente alarte nostra, impena de ducato uno per cadaun et cadauna volta sarà trovato contrafar il presente ordine, da esser divisa come le altre pene oltra scrite.

Die VIII mensis Februarii 1518.
In collegio magnificorum dominorum provisoris Comunis et Iustitia vetera fueront retificati ordinis suprascriti in omnibus et per omnia ut stat et iacet.
Ludovicus Blancus Notarius Iustitiae veterae
Misser Lodovico Basadona
Misser Andrea da Mulla
Misser Antonio Zorzi
Provediori de Comun

Misser Domenego Tron
Misser Honofrio Gradenigo
Misser Alessandro Lipamano
Iustisieri Vecchi

Che li reverendi padri sono obligati dir le messe de San Gregorio per lanema di Fratelli et il Gastaldo il giorno di San Michiel darli ducato uno Capitolo 61
In Christi nomine amen. Del anno della natività de quello 1519 adì 19 otobre indicion settima il reverendo Francesco Pisani del ordine de San Francesco di fra Minori della cha Granda facendo come guardian del dito monasterio et convento in esecution d'una parte presa in el consiglio di discreti del dito convento soto di 24 setembre prosimo pasado, a son de campane come è usanza, in nel qual certamente consegio sono intervenuto li infrascriti reverendi padri. Il prefato misser lo vardian misser magnifico Zerman de Casal, provincial de Terra Santa misser magnifico Matio da Castel Franco,
Misser magnifico Antonieto da Venetia

Misser magnifico Zan Piero da Crema
Misser magnifico Zanandrea da Venetia
Misser magnifico Iacometo da Venetia
Misser magnifico Francesco da Valenza
Misser magnifico Piero da Venetia
Misser fra Nicolò da Venetia
Misser fra Alesandro Bevilaqua
Misser fra Nicolò Mallabotta
Misser fra Zanantonio da Venetia
Misser fra Zuan da Ravenna
Misser fra Pier Galateo veneto
Misser fra Fredrico da Cremona
Misser fra Daniel da Venetia
Misser fra Marcantonio organista
fra Marcheto da Venetia
Misser fra Anzolo da Rovigo
Misser fra Paulo da Madrusa
Misser fra Nicolò Fontana sagrestan

Commento [a27]: abraso "misser"

Commento [a28]: Ripetuto per errore nella pagina successiva

Tutti habiando voce in el ditto Capitolo et rapresentando tutti over la mazor parte del conseglio di discreti del dito convento, come nelle preditte cose appar nelli Libri de Consegli del dito monasterio, soto del millesimo da mi nodaro visto et letto di una parte e misser Marco Baldissin boccaler facendo come guardian over Gastaldo della Scuolla de San Michiel di boccaleri in la dita chiesa di frati minori et maestro Ludovico de Antonio di Ruberti scrivan della dita Scola et magistro Zamaria da Faenza et magistro Francesco da Venetia compagni alla bancha della ditta Scola, facendo per nome suo et per nome de diti compagni de la dita scola da l'altra parte le parte predite di unnanimi acordo per, et sucessori suoi, sono devegnudi et deveneno alle infrascrite composistion et pati.
Et primo il prefato reverendo misser guardian per si et sucesori suoi et per nome di padri discreti de ditto convento promette et solennemente si obbliga perpetualmente in cadaun funeral di fradelli mancanti della ditta Scola far celebrar per i frati del dito monasterio per l'anima del dito fratello morto le messe de San Gregorio. Et all'incontro i prefatti misser lo guardian et compagni della ditta Scuola di San Michiel di boccaleri per si et successori suoi promettono et solenemente si obligano dar et esborsar a i diti frati et monasterio ogni anno nella festa de San Michiel per ellemosina ducato uno a rason de lire 6 et soldi 4. Et ancora dar prometemo in cadauno funeral de cadaun fratello de la dita Scola che morirà candele 30 per le ditte messe da esser celebrade le qual et cadauna et tutte le soprascrite cose in el presente instrumento contenude le predite parte hano promesso perpetualmente haver ferme rate et grate, tenir, attender et observar et non contrafar, contradir over contravenir per si over per altri per alcuna rason et causa, soto obligation di tutti li suoi beni per nome preditto presenti et futuri. Fato in Venecia nella sagrestia di frati minori presenti misser Hiermo di Conti quondam misser Marchio et ser Andrea de Marin da Venetia garzador da pani testimoni chiamadi et pregadi.
Ego Daniel Iordanus quondam domini Carolus Imperiis veneti notarius.

Die primo genuarii 1519.
In Capitolo de boccaleri soprascritto congregati nel monasterio di Frati soprascritti fu leto lo estrumento sopraditto et messo parte che sia in tutto e per tutto rettificando, come il sta et sase a beneficio delle anime di fratelli de la ditta Scola et fu della parte che la sia retificada, de si 45, de no, i fu presa.
Ludovicus Blancus notarius Iustitiae veterae.

Die 7 frebruarii 1519.
Correctiones nonullorum capitoilorum huius matricole facte per magnificis dominos Marinum de Molino, Paulum de Priolis, Pandulpho Maurocino et Laurentium Bragadino super electos per excellentissimum consilium supra matricolis anno.

Che sia in arbitrio del Gastaldo et Compagni a bosoli et balote far gratia a quelli che sarano debitori Capitolo 62

Che il Capitolo confermado del 1377 adì 20 marzo il qual ordena che tutti quelli che non pagarono le sue luminarie ogni anno al Gastaldo di quel anno che siano obligadi di pagar il dopio al Gastaldo susequente et tutti quelli che non pagarono segondo questo ordine, vegnando a morte, la Scuola non sia obligada a moversi per loro, sia coreto in questa forma che il sia in libertà del Gastaldo et compagni a bosoli et balotte per la mazor parte far gratia a tutti quelli che sarano quo vis modo debitori della Scuola essendo cognosiuti poveri et impotenti et venendo a morte alcun debitor della Scuolla siano obligadi andarlo a compagnar alla sepoltura omniis.

Che nisun fante non possino deventar Maistri se prima non farano la prova Capitolo 63
Nel Capitolo confirmado nel 1490 adì 27 marzo il qual vol che niun fante de larte non possi esser Mistro et levar botegha se prima non sarano stati cinque anni con qualcuno Mistro de larte adimparar il mestier et volendo poi intrarà Mistro che il debi far la sua prova et essendo sufficienti debe esser Maistro pagando la sua ben intrada. Et quello che deno pagar de ben intra li forestieri et altri che vorano intrar in la Scuola per Mistri sia coretto in questa forma che tutti quelli fanti che sono stati et che si vorano scriver non possino intrar Mistri se prima non compirano intregamente il suo tempo. Tutti i altri de cadauna sorte che vorano intrar in Scuola per Maistri essendo provadi sufficienti et pagando la sua ben intrada. Item che tutti quelli che vorano provarsi sufficienti in una sorte di lavori possino esser Mistri di quella sorte de lavori, che siano trovadi sufficienti et non se habino da impazarsi de altro salvo di quella sorte de lavori che si havera provado sufficiente et volendo esser Mistro in le altre sorte de lavori debino far la sua prova dichiarando che per questo non siano astreti di pagar salvo una sola ben intrada et una sola luminaria. Quanto veramente alle ben intrada de die pagar ciascuno che vorà intrar Maistro sia coretto in questa forma, che tutti li fioli de Mistri et li veneciani nasuti in questa città non siano astreti pagar per benintrada salvo ducato uno et non più quelli che haverano imparato il mestier in questa cità non essendo venetiani ducati 2 li forestieri tutti ducati 3, in reliquis sia affermo il Capitolo preditto, omnes.

Che li lavoranti non siano obligadi pagar per luminar solamente soldi Capitolo 64
Il Capitolo il qual trata che tutti li lavoranti siano obligati pagar ogni anno per sua luminaria alla Scuola soldi 100 sia coretto in questa forma che de cetero non siano obligati pagar salvo soldi 100 et debino haver il suo pan et la sua candela, omnes.

Commento [a29]: Abraso

Commento [a30]: Su fondo abraso

Che tutti quelli che vorano ntrar in scula per venditori et stacioneri siano tenuti pagar solum ducati do Capitolo 65
Nel Capitolo confirmado del MDXII adì primo zener il qual vuol che tutti queli che vorano intrar in la Scola per stationeri et venditori che pagar debino per sua benintrada ducati 3, item che tutti li lavoranti de l'Arte che vorano esser venditori et stacionieri che oltra quelo che haverano pagado per ben intrada de lavorante debino et pagar ducati uno, sia correto in questa forma che de cetero tutti quelli che vorano intrar in la Scuola per venditori et stacionieri non siano obligati pagar salvo ducati do 2 per sua ben intrada di qualli ducati 2, primo terzo sia di signori Iustitieri Vecchi, uno del Gastaldo et compagni et l'altro della Scuola. Item che tutti quelli che sarano intrati in la Scuola per lavoranti volendo esser venditori et stationeri siano obligati pagar lire tre de pizoli per sua ben intrada da esser divisa secondo la forma del Capitolo ut supra, omnes.

Di tutti quelli che andarano debitori siano in arbitrio del Gastaldo et compagni di farli gratia Capitolo 66
Nel Capitolo confirmado 1517 adì primo zener il qual hordina che tutti quelli non pagharano le sue luminarie de do anni over soto do Gastaldi che siano privi de la Scuola et non poter più esser essercitar il mestier et volendo esser Mistri et haver botega che siano tenuti da novo pagar la ben intrada, sia coretto in questa forma che il sia per libertà al Gastaldo et compagni di far gratia a tutti quelli che sarano poveri et impotenti et tutti quelli che sarano debitori de do luminarie et più pagando quelle possino esercitar il mestier et esser Mistro senza esser astreti per la ben intrada, omnes.

Che si debino far li coverchi de cavi de late iusta la forma, et misura sottoscritta Capitolo 67
Asendo per il Capitolo provisto et ordinado che cadaun de l'Arte siano tenuto et obligato di far li soi lavori iusti et boni sotto pena a tutti e ritrovandosi nell'officio di signori Iustitieri

Commento [a31]: Lasciato spazio in bianco

Vecchi la misura limitada et statuida alla forma et grandeza della qual sono obligadi tutti li pestrinieri di far li cavi da late che continuamente si vendono per la terra, però sia dichiarito et coretto il ditto Capitolo in questo modo, che tutti quelli che sono del Arte di boccaleri li qualli fano li coverchi di ditti cavi da latte siano tenutti et obligati sotto pena de lire 25 et de perdere il lavorier et per tre volte che haverano contrafatto da esser privi del Arte di far tuti li diti coverchi de cavi da latte alla grandeza et misura circular che qui di sotto sarà discritta la qual è tratta dalla misura trovata nel officio della Iusticia vecchia dichiarando che ditti boccaleri siano obligatti far li ditti coverchi che quando che i farano cotti siano della grandeza et forma qui sotto descritta et non possino tuor più pretio del de quello che pagavano per havanti di quelli che si adoperavano, omnes.

Commento [a32]: Lasciato spazio in bianco

Che tutti quelli che vorano venden roba di terra cota siano obligati intrar in nella Scuola et far la sua benintrada in pena de lire 25 de picoli
Nel Capitolo confirmado del MDXII adì primo zener il qual vuol che tutti queli che vorano intrar in la Scola per stationeri et venditori che pagar debino per sua benintrada ducati 3, item che tutti li lavoranti de l'Arte che vorano esser venditori et stacionieri che oltra quelo che haverano pagado per ben intrada de lavorante debino et pagar ducati uno, sia correto in questa forma, che de cetero tutti quelli che vorano intrar in la Scuola per venditori et stacionieri non siano obligati pagar salvo ducati do 2 per sua ben intrada. Di qualli ducati 2, intendendo però che ogni bottega debbia far la sua ben intrada, cioè tante bottege tante ben intrade le qual sia divise in conformità delle leggi. Item che tutti quelli che sarano intrati in Scuola per lavoranti volendo esser venditori et stacioneri siano obligati pagar lire tre de pizoli per sua ben intrada, da esser divisa secondo la forma del Capitolo ut supra in pena di lire vintisinque de picoli, la qual pena sia divisa ut supra, omnes.

Adì 18 februarius in collegio magnificorum Dominorum provisoris Comuni et Iustitie vetera fuerunt retificati ordinis suprascrit in omnibus et per omnia ut stat et iacet.
Ludovicus Blancus notarius Iustitiae veterae.
Misser Lodovico Basadona
Misser Andrea da Mulla
Misser Antonio Zorzi
Provediori de Comun

Misser Domenego Tron
Misser Honofrio Gradenigo
Misser Alessandro Lipamano
Iustisieri Vecchi

Lodovico Blancus notarius Giustitie vetere.

Commento [a33]: Tutta questa parte (corrispondente alle pagine 77 e 78 dell'originale) è stata aggiunta in seguito. Riprende il Capitolo 65, aggiungendo la distinzione in botteghe.

Che non si possi metter alcuno Capitolo in mariegola se prima quello non sarà confirmato per il consiglio de pregadi Capitolo 68
1519 die 29 decembris in Consilio X.

Commento [a34]: L'intestazione del Capitolo si trova in realtà separata dal corpo a causa della pagina aggiunta di cui sopra.

Essendo sta creado per questo consiglio nelli mesi preteriti cinque zentilhomini nostri et dato a loro autorità de tagliar in parte et in tutto delli Capitoli contenuti nele mariegole di mestieri di questa città nostra et avendo regolato molte matricole come alli capi de questo consiglio è statto dichiarito et letto a grande beneficio di tutta questa città, è da provedre accioché in futurum non intravengino più simili herrori, over che quelli si attrovino in ditti mestieri faccino alcuno Capitolo aloro beneficio proprio, et in comodo universale. Et però l'andara parte che per hautorità di questo consegio sia statuido che alcuno de ditti mestieri non possino de cetero mette di novo alcuno Capitolo in le sue mariegole se prima quelo non sarà confirmado nel consegio nostro di pregadi.
Et perchè quelli si attrovano alle banche nelli mestieri si rendono difficilli ad accettar altre personne in ditti mestieri per haver loro più inviamento, da mo sia preso che si sarà alcuno che vogli esser accettado in li ditti mestieri et che per li ditti della bancha sarà repudiatto, questo tal che sarà repudiatto possi haver ricorso alli providitori nosti [nostri]de Comun, liqualli chiamadi a si quelli de la bancha et altri li parerà, con sagramento toglino informatione si quello repudiato sarà sufficiente ad intrar in quello mestier. Et trovandolo sufficiente lo faccino accettar et in

questo caso quelli delli bancha de ditti mestieri non habino alcuna regalia da quelllo intrarà; ma la regalia che si doveva pagar a quelli del mestier sia de officio di Proveditori nostri de Commun.
Leonardus Sansonus Notaius.

Querella over dinuncia de una barcha de lavori de terra cotta Capitolo 69
In Dei nomine amen. Nos Aloysius Bonus doctor illustrissimus et clarissimus ducatu de Venetia et Clugie et potestas, visa querella et accusa instituta officio camera nostra Ioannis Paulum cognominatum il frate capitanium barchae extimarie huius civitus sub die XV presenti contra Marcum Antonium quondam Cristoforo fornarii de Faenzia contra ordines et legges prefacte illustrissime nostre comissas arti de magisterio figulorum over bocalorum de Venetia, conduxit ad hanc civitatem unam barcham omistam laboreii terre cotte de Faenzia, dimisit fortis pro ut latius in ditta querella vixa comparatione magistri Iacobi de Boneti Gastaldis dicte artis figulorum de Venetiis cum magistro Iacobo Petri scribanus et magistro Antonius de Angelina socio dicti Gastaldo representantibus dicta Scola figulorum de Venetiis intervenientibus, procederunt contra dictum Marcum Antonium cecidisse ad penam contra damni dictorum laborerium et ad penas content dictis suis leggibus, visa lege per eos producta de anno 1424, visa confirma eiusdem leggii et adictione die primo ianuaris 1518 cum pubbliccationem cardem, vixa et allia lege per eos producta de anno 1455 die xx februariis in sigillo rogatori, vixis definitionibus factis per ipsum Marcum Antonium de Faenzia, visis capitulis per eum productis et testibus super ipsis examinatis, viso quodam Capitolo privilegii concessi faentinis ob die 8 ienuarii 1503, visis licteris illustrissimi dominorum aducatorum infavore dictorum figulorum de Venetii, viso denique et examinacto haudictis partibus cum suis advocatis et omnibus que dicere et alligare voluerit, considerans initto omnibus considerandis admonitis dictis partibus pro presente die et hora ad hac sententiam audiendam Christi nomine eiusque gloriose virginis genitricis Marie implorantibus et pronunciando declaramus stantibus dictis legibus et ordinibus illustrisimi nostri Venetia, dicta laboreria minime potes conduci ducatu Venetiae. Nec simillia in futurum conduri possint quo pennis comtenutis in dictiis legibus excepti curizolis et laboreriis de maiolica de Valentia pro ut in dictis legibus sed quia constat nobisque solitum fuit conduci allia laboreria in ditto ducatu et concese fuerunt multa licentia conductoribus huiussemodi laborariorum, terminamus et declaramus pro hac vite tantum duo tertiam dictorum laborariorum restitui debeant dicto Marco Antonio faventino figulo et alliud tertium dividatur Iust , continentiam dictarum legum supra productarum ad hoc ut officiales illustrissime domini nostri habeant causam exercendi dictum officium et sententiamus omni melliori modo quam laus Deo. Acta et pronunciata fuit suprascripta sentencia per profacta in camere potestarie palatii curente anno nativitate domini 1521 indicione 9 die venere 25 ottobris presentibus Sano Vianello, Ianne Zoia civibus et habuit Clugie et alliis et pluribus presentibus.
Ego Aloigio Tonus Clugie potestas.

Commento [a35]: Abraso

Che si debia sepelir le moglier delli Mistri et lavoranti come li mariti Capitolo 70
Esssendo comparso alla presentia li lavoranti et maestri et compagni del Arte nostra vedendo che così che loro siano fradelli della Scuola et debbia esser sorelle la moglier sua et quella sia alla morte soa sepulta stando loro mariti et accompagnata dal Arte come loro offerendosi voler paghar oltrai soldi 30 pagar per luminaria soldi cinque de più, che farà in tutto soldi 35, tuttavia non havendo salvo una luminaria per il marito solu si come de presente i ha. Et se per caso venisse a morte li mariti avanti le moglier et che quella vedoando et pagando soldi cinque al anno senza haver candella sia sepolta si come fusse vivi li mariti. Et si accadesse che le se maridasse nel mestier sia etiam ut supra sepolta et maridandose fuora del mestier non sia sepolta per la Scola nostra onde inteso il Gastaldo et compagni tal dimanda et considerata quella esser di honor della Scuola et conservation della fraterna nostra et non dano de alcuno et non possendo loro farli tal gratia. Messo parte nel Capitolo chel sia preso quanto di sopra e richiesto et tanto de cetero osservar si debia et sia mesa tal parte nella mariegola nostra.
De si numero 53.
De no.
Per li magnifici signori Iustisieri Vecchi vista la parte sopra scritta et aldido li deputati alla bancha cioè Gastaldo et compagni terminato la soprascritta parte dover esser osservata in tutto et per tutto. Ego Ludovicus Blancus notarius Iustitie Vetere.

Che li Gastaldi possi spender della Scuola ducati quattro Capitolo 71
Perche tutto il zorno bisogna far qualche spesa a beneficio della Scuola per conservation de quella et il Gastaldo non ha libertà de spender salvo soldi quaranta senza licentia del Capitolo et bisognando chiamar Capitolo è necessario dar ogni volta spesa alla Scuola et per schivar tal spesa et far che il Gastaldo possi tenir le rason de la Scuola et haver libertà de spender qualche soldo senza chiamar Capitolo.
L'andara parte che de cetero tutti quelli che farà Gastaldi possi spender di danari della Scuolla nel tempo della sua gastaldia ducati quattro tenendo conto della spesa el farà distintamente acciò si possi veder le spese della Scuola nostra.
Della parte de si numero 35.
De no numero 5.
Die XXVII dicti.
Per i magnifici signori Iustisieri Vecchi visto la parte sopra scritta et considerata quella esser più presto beneficio et conservar la Scuola che altramente per tanto termina che essa parte debbia haver esecution in tutto et per tutto.
Ludovicus Blanchus notarius Iustitie vetere.

In collegio di magnifici signori Cinque Savii et Proveditori deputtati per lo eccellentissimo consiglio de X con la zonta sopra le matricule et mestieri de questa cità de Venetia.

De queli che non andarno all'ora debita in piaza al mercato Capitolo 72
Che l'hordine esistente in la mariegola di boccaleri in adition nove soto di 7 zener 1518 continente il deputtar li statii in piazza per tessera sia tagià coretto et reformato et questo aspetta alli pignateri che de cettero a chi toccherà il primo statio et non venisse fina al compimento del sonar de meza terza che colui che toccherà il secondo statio si possa conzar nell'primo statio et colui a chi toccherà il terzo si possa conzar nel secondo. Et così de grado in grado quelli che si attroveranno et si per caso non venisse né il primo né il secondo né il terzo alla ditta ora, che il quarto possa andar nel primo et così li altri drieto di lui de grado in grado. Et interder si deba che tutti quelli che sarano primi over più apresso il primo mancando il primo over secondo de quelli debano sempre esser di primi. Et intender si deba questo hordine per li pignateri solamente et li boccaleri osservar debino il suo ordine della mariegola consuetto. Liqualli pignateri star debiano desotto di boccaleri iusta l'ordine et il solito fin qui osservato et questo per levar via ogni romor et scandolo che accader pottesse fra loro, sotto pena a chi non ubidirà et contrafarà al hordine soprascritto de lire diese de pizoli per cadauno et cadauna volta, delle qualli la mittà sia del cassier della Iustitia vecchia che farà la essecution, l'altra mità sia del Gastaldo che la soliciterà et farà essequir et condanar li contrafattori, restando in reliquis ditto ordine a questo et refformation non repugnati et confirmati et laudato.
Marinus Marino ducati Notarius.

Commento [a36]: Su fondo abraso

Commento [a37]: Al di sotto si legge *quanto*

Che li pignateri over boccaleri debino far lavori di bona terra cioè un terzo de terra rossa et doi altri terzi del altra terra Capitolo 73
Adì dito in colegio ut supra.
Che de cetero alcun Maistro del Arte di pignateri over boccaleri o soi lavoranti o garzoni non olsi né prosumi far o far far pignate de sorte alcuna si non de bona terra rossa da Padoa cioè un terzo di essa terra rossa et doi terzi del altra terra che sia bona et ben lavorada sotto pena a chi le facesse altramente o facesse far ditte pignatte de lire cinquanta de piccoli per cadauna et cadauna volta da esser divissa ditta pena come le altre pene della sua mariegola. Et li garzoni scritti de li ditti maestri che accuseranno li patroni s'intenda haver compito il suo tempo et suo maestro sia obligado et astretto a pagar li tutto il suo salario come se il fosse statto tutto il tempo et habia etiam il terzo delle soprascritte lire cinquanta.
_____ 4
_____ 0
Ego idem Marinus Notarius.

Commento [a38]: Su fondo abraso

Che il giorno de Santa Lucia li padri siano obligati far uno essequio pro lanema de tutti fratelli Capitolo 74
In Christi nomine amen. Del anno della nativitate del MDXXXI adì 9 zener il reverendo padre maestro Zermano de Casal guardia de monasterio de Santa Maria delli frati minori facendo

come guardian del ditto monasterio in essecution d'una parte presa nel consigio delli discreti convenuto sotto di 26 ottobrio 1531 a son de campanella come è usanza in qual consegio, sono intravenuti li infrascritti reverendi padri, il reverendo padre maestro Zermano de Casal guardian et ministro della provincia de Franza.
Il reverendo padre Zampaolo da Commo ministro della provincia de Hiberni
Il reverendo padre maistro Adam de Castelfranco
Il reverendo padre maistro Antonieto da Venetia
Il reverendo padre maistro Zanandrea da Venetia
Il reverendo padre maistro Zampiero Palmariol da Venetia
Il reverendo padre maistro Bernardino da Bergamo
Il reverendo padre maistro Luca da lodi
Il reverendo padre fra Anzolo dalla Gallia
Il reverendo padre fra Antonio da Venetia
Il reverendo padre fra Battista Lion
Il reverendo padre fra Nicolo Fontana
Il reverendo padre fra Paolo da Madruca
Il reverendo padre fra Francesco Pelicier
Il reverendo padre fra Andrea dalla Fratta
Il reverendo padre fra Francesco Loredano
Il reverendo padre Raphael
Il reverendo padre Antonio da Venetia
Tutti habiamo voce in ditto Capitolo et rapresentando tutta over la mazor parte del consegio delli discretti del ditto, come della predite parte appar nelli libri del dito consegio appar del dito monasterio, soti di et millesimo soprascrito da mi scrivan del presente visto et letto da una parte et Maistro Marco Baldisin boccaler et compagni come guardian della Scuola di San Michiel in la chiesa de frati minori daltra parte, la parte predite de un animo concordi per si et sucessori suoi sono devenuti et deveneno alle infrascritte composition et pati, over il reverendo padre guardiano per si et successori suoi et per nome de tutti li soprascritti padri discretti del convento promette et solennemente si obliga perpetualmente ogni anno in el zorno de madonna Santa Lucia far uno aniversario per le anime de tutti li fradelli della nostra Scuola de misser San Michiel et cantar uno responsorio dapoi la messa cantata et di poi uno altro responsorio alle arche della nostra Scuolla in lo inclaustro. Et al incontro misser lo guardian et compagni che de tempo in tempo sarano perpetualmente se obligano perpetualmente dar al monasterio di frati minori ogni anno lire tre di picoli per le lor fatiche et lire quattro de candele da dar in mano alli reverendi padri et frati. Le qual soprascrite cose in el presente tempo otenude le preditte parte hano promesso perpetualmente haver ferme ratte et gratte tenir et attender et osservar et non contrafar, contradir over contravegnir per si over per altri per alcuna rason over action, sotto obligation de tutti li suoi beni per nome preditto presenti et futuri in Venetia, in la sagrestia delli frati minori dicti et anno ut sopra.
Ego Notaio Petrus Parmorolus venetus scripsi com fratribus minoris omnia manu propria.

Che li signori governatori non debiano dar licentia bolettin o mandato alcun contra la forma Capitolo 75
Die XI Maii 1534.
La illustrissima signoria comanda a voi signori governatori delle intrade che per modo alcun non debiate far licentia bolletini o mandato alcun contra la forma della parte che dispone circa li ordeni delli lavori de piera forestieri ma quello osservar in tutto et per tutto come et giusto et conveniente.
Nicolaus Gabrieli secretarius.
Vincentius de Bugnis Nodarius offitii.

Che se debia far tre sinici li qualli habino a dinicar il malspeso Capitolo 76
Fu messo parte che far si debia nella Scuolla presente tre sinici come si fanno nelle altre Scuole li qualli habiano a veder li conti del danaro speso et questo accioché per paura della pena quelli che manizano il danaro faciano bon manizo. Et debiasi far retificar la presente parte havanti che vegni il tempo de far bancha nova acciò che quando si farà bancha nova si possi far essi sinici li qualli sinici che si che così si farà quest'anno come quelli che in futur sarano eletti habbiano

hautorità di veder i conti di Gastaldi et altri passadi per ogni tempo senza contradicion alcuna.
Et siano elletti per le ellettion come si fano li altri officiali alla bancha.
De si numero 9.
de no numero 0.
Aloisio Ditio Notarius Iustitie vetere.

Che si debia far un casa con tre chiave a utillita di poveri fradelli di Scul [=Scuola] Capitolo 77
Parmi et etiam tengo per certo esser cosa condicente voler procurar alli poveri del Arte cioè alli nostri successori et etiam al presente fragil nostra età laquale inferma il che è laudabile si come atestano li valentissimi dottori et principalmente il mortal Iddio si che adunque lanimo nostro è di voler rinovar et instituir una casella ad utillita delli fratelli de Arte intendendo così Mistri come lavoranti si etiam terrieri, come forestieri. Et alla sopraditta casa si debia poner tre homini prudenti et primi del Arte li quali siano quelli che sarano elletti sinici de anno in anno, et nella ditta casella il Gastaldo con li compagni no debiano haver interesso halcuno ma solum li tre sopraditti sinici che si farano di sopra è scritto. Et finito che haverano il suo anno debbano restituir la ditta casa alli altri che sucederano in termine de giorni quindese sotto pena de lire 10 de pizoli a cadaun de loro et la dita pena vada nella dita casella. Et li ditti over sinici debbiano haver una chiave per uno et non posino apprir la ditta casa si non saranno tutti e tre a uno et tutti li ditti fratelli che vorano da carità induti esser in la casella dar debiano ogni dominica un soldo per ellemosina et questa intrar debbi a nella cassella. Et etiam acciò ognun possi dar ellemosina ogni prima domenica de mese li tre governatori di essa casella debbano sentar la mattina a i frari in la capella del confalon nostro misser San Michiel et si non tutti tre si redusese occupati da soi negotii sentar debiano do over uno come a loro parerano acciò li fratelli nostri possino esequir la ellemosina et dar quello che si trovano debitori. Et questi tal danari che sarano posti in la casella siano obligati alli poveri del Arte accioché ciascun fradello assunto da senectute come accade o da altra calamita che più non potesseno lavorar del Arte li ditti tre sinici che sarano proposti a questa casella siano obligati darli ogni luni alli ditti poveri soldi quaranta per sua ellemosina. Intendendo però che nisun non possi haver ellemosina si non sarano stati anni tre nella ditta casella et caso che fusse stato li ditti tre anni et che i cascano in qualche infirmità et che fosseno obligati alla preditta casa non possino haver ellemosina acciò debia far il suo debito. Et avengha che li ditti fradelli si terrieri come forestieri stesseno fuora dalla terra et fossino debbittori et tornasino nella terra non possino essere privi di essa casella pagando però quello sarano debitori intendendo che li forestieri tenise la sua famegia fuora della terra et che andasseno a lavorar fuora della terra e stasse fuora tempo assai et venendo poi a Venetia dicendo esser infermo per causa de esser aiuttato li tre governadori dar non possi ellemosina et così alli terrieri et in simil atto caschino et etia si non havesino famegia. Intendendo però che le luminarie si debano pagar ogni San Michiel segondo il suo ordine et non siano pur alcun asolto con questa legge, che del trato de ditte luminarie un quarta parte se debbia poner ogni anno nella ditta casella a requisition de essi poveri intendendo solamente le luminarie delli Maistri et lavoranti et non de stacioneri né intrade de sorte alcuna.
Ancora voglio esservi esplorato et manifesto li tre governatori della ditta casella non possino spender li diti denari né imaginarsi intendendo la pena esser lire 25 de pizoli et dita pena sia posta in ditta casa ad utilità de poveri.
Die XII Ianuarius MDXXXVIII.
Ballotata fuit pars in Capitolo boccalorum inquo interfuerunt inter magistros et laborantes 59 de quibus fuerunt de ipsa et 22 de non et capta fuit.
MDXXXVIII adì 4 april.
In collegio de clarissimi signori cinque savii et Proveditori deputadi per lo illustrissimo consegio di X sopra le mariegole et mestieri nel qual sono li infrascritti signori misser Marcantonio Foscharini, misser Zambattista Grimani, misser Bernardin Chocho, misser Anzolo Corer, misser Zuane Memo.

In ditto collegio soprascrito.
Che nisun Maistro non possi dar alcun lavor impagamento alli suoi lavoranti over garzoni impena de lire 50 Capitolo 78
Le ben conveniente proveder ad ogni error che seguir per zornata contra li Capitoli della mariegola del Arte over circa le ditte Arte e mestieri et fra li altri havendosi molti recchiamado che li boccaleri dano impagamento per mercede alli operarii che lavorano per loro in ditta Arte

lavorieri del suo mestier et poi non gli lasano vender tal lavori dattelli pagamento, cosa non conveniente. Et pertanto l'andara parte che de cetero li ditti boccaleri non possino dar lavori impagamento ad alcuno delli suoi operarii che lavorano per loro del ditto mestier ma siano obligati pagar ditti operarii de contadi per la sua mercede, sotto pena de perde li ditti lavori et de lire 50 per cadauno et cadauna volta, da esser eseguidi per li signori Iustitieri Vecchi et divisa come le altre pene del suo officio.
De si numero 5.
De no numero 0.
Marinus Marino notarius.

Che si debia notar in un libro tutti quelli che intrarano in Scola et le intrade Capitolo 79
M503, die 17 mensis maii in Colegio dei providitori Comunis et Iustitia vetera.
Conciosiache da pocco tempo in qua sia introdutta una pessima et corruttella per i Gastaldi soprastanti et sinici et altri officiali de diverse arti sotto poste al officio della Iustitia Vecchia le qualle de anno in anno per ditto offitio sono constituiti et poste al governo et rezimento delle loro Arte et Scuolle. Et pocco curando della Arte sue per vigor di loro offitii scuodono intrade fano condanason et metono i danari che trazono di tal cose in uso proprio, quelli tra loro dividendo, no faccendo alcuna nota de tal cose accioché più accomodatamente secondo mal volere per mal muodo come è detto possino tuore in se, convenir i beni et danari de esse Scuole in dano grando dele povere Scuole et ingiominia granda del offitio predetto. Che molte Scuole et quasi tutte per gran intrade che le habino per tal iniqui ministri si trovano haver pochissima intrada et alcune nulla et ogni zorno si vano a nichilando et il sia iusto et conveniente immo necnon a questo debitamente proveder, però per questo collegio preso et deliberato sia che de cetero tutti et cadauni Gastaldi governatori et sindici scrivan over compagni di cadauna Arte et Scuola al offitio proprio sottoposti che de tempo in tempo sarano elletti et deputtadi, di quelle debono di tutte le intrade che si scuoderano tenir un libro aciò deputado et in quello notar over far notar tutti queli che de tempo in tempo in le loro Arte et Scuolle notando il nome et cognome suo zorno et millesimo et la quantità di denari che i pagarano per intrada. Et simille si debbia notar tute sue condanason terminason over simile che per loro sarano fate notando quele distintamente et similli modo notar tutte le altre intrade et spese che il le lor tempi occorerà acciò che in ogni tempi si possi veder chi far il debito suo et chi no et afin che quelli che non farano il debito suo possino esser castigadi ad coretionem exemplum insuper li predetti Gastaldi. Et altri officialli prescritti siano tenuti et obligati ogni mese et de mese in mese apparir nell'officio preditto la parte che aspettarà, ad esso officio de intrade, condanasori secondo li loro ordini senza alcuna diminution et tardation a quelli signori Iustitieri Vecchi, che de tempo in tempo sarano alla casa del ditto officio. Et in fin del suo ano nella consegnation della administration de loro offitii da esser fatta nel tempo suo alli Gastaldi et offitiali novi zorni 15 da poi che l'haverà compito l'offitio suo venir al'offitio della Iustitia Vecchia con tutti li suo libri iqualli i nodari nostri, over uno di loro a chi tal impresa per il cassier predito fusse imposta, siano tenuto immediante quelli tal libri conti over rason veder et ben esaminar tutte le cose che in quelle sarano anotade. Et trovandoli iusti ben et diligentemente ministradi et termini quello tal nodaro che quelli libri conti et tante altre cose havera visto et diligentemente essaminade debano de quelle dar immediante notitia alli signori Iustitieri Vecchi over al casier di esso offitio il qual ad confirmation delle bone operatione di quelli, che haverano fatto il debito suo, debino manu propria insieme con il nodaro far ne spetial notitia, et nota de haver de aver visto tal libri conti rasson, et administration, et quelle haver trovade ottimamente ministrade. Quelli che veramenta che sarano trovati in dollo et non haver fatto il debbito suo, i predetti nodari soto debito de sacramento siano tenuti a denontiarli over de quelli dar notitia alli magnifici signori Iustisieri Vecchi preditti acciochele povere Arte, et Scuole preditte et li poveri di quelle habino il debito suo, et non siano difraudate come fin horo sono state sotto pena a tutti li preditti et cadaun de loro, che si trovera principal Gastaldo over governador in alcun delle preditte cose venise a contrafar et alli altri cadauni officiali, che fusse in dolo over, che alcuna cosa delli altri intardase et non venise a denontiar de lire 50 per cadaun et cadauna volta et più se parrera alli signori Iustisieri Vecchi considerata la qualità del delitto et la condition de le persone et hoc toties, et quoties, et si fusse acusador per la cusa [causa] del qual se avese la vita habi, et haber debi un terzo delle pene sopra nominate un terzo al offitio della Iustitia vecchia, et l'altro terzo delle altre Scolle, che fusse sta comesso fraude, et vada in benefitio di poveri. Li qualli casieri et tutti, et cadauno de loro sotto debbito de sacramento debano et siano tenutti con ogni sua

diligentia esseguir et far essequir li presente ordine in tutto, et per tutto come il sta, per information de tutti li preditti la presente parte se debbi pubblicar in tutti li Capitoli de tutte le Arte quam primum il sia possibile in le lor mariegole registrar, che alcun sotto proptesto de ignorantia non si possi escusar, la mercede veramente di nodari siano in liberta di signori Iustitieri Vecchi di tansar, havendo revisto tal libri a rason fin lire otto et non più. Dicta capta fuit pars seu ordo supram in colegio predito in quo interfuerunt magnifici Domini Aloysi Giorgio et Donato Marcello provisoris Comunis Tomas Donato Philipo Paruta et Daniel Marco Iustitieri veteri.
Hieronimus Niger officialis Iustitiae Veterae.

Che nisun Maistro non possi tenir a suo pa et vin più de do garzoni Capitolo 80
Die XI mensis settembri 1552.
Ritrovandosi un Capitolo nella nostra Mariegola 1333 adì 14 zener, come in quello nel qual è disposto, che tutti li Maestri del Arte possa et voglia recever tanti fanti a pan et vin per amaestrarli et come inquella nel qual Capitolo per non esser dechiarido il numero di fanti si hano da tegnir sia preso che alcun Maistro no possi tegnir più de doi fanti per alcun modo. Et sia azonto a ditto Capitolo pena ducati 100 contrafacendo, un quarto della qual sia delli signori Iustitieri Vecchi, un quarto al acusador, un quarto alla Scuolla, et l'altro quarto del Gastaldo et compagni, che recercherano l'obedientia et esecution de la presente parte, dechiarando che li lavoranti non possino tenir alcun fante a pan et vin soto la pena preditta, accordado quoquomodo die preditto balotatta fuit in generali capitulo artibus figulorum de parte numero 54, de no 14.
Die 30 decembris 1552 supra dominibus Iustieri veteri visa suprascritta parte tenoribus suprascritto viso Capitolo de quo supra numero 34 tamquam iusti et honesti, laudati, approbati, retificati et confermati fuerunt.
Nel tempo de Maestro Ludovico da San Toma Gastaldo et compagni.

Die 22 iunii 1553.
magnifici domini Marcus Cornelio et Bartholomeus Victuro provisores Communis absente Magnifico domino Giorgio Minio visa suprascritta parte capta in generali capitulo artis figulorum sub die undecima settembris 1552 presentapta coram eius magnifici per gastaldionem et sociis authoritate eorum offitii dicta partem laudavit, approba et confirma.
Marcus Corner Provisor Communis
Bartholomeus Victuro Provisor Communis
Antonius Iulianus Noctarius offitii.

Che li pignateri non possi metter fuoco in fornace si non da meza note indrio Capitolo 81
Noi Zuan Corner Iacomo di Priuli et Vittor Corer Proveditori della sanità cometemo a voi Hieronimo de Simon dalla Zuccha come Gastaldo debiate cometer a tutti li padroni boteghieri del Arte vostra di pignateri non debino meter fuogo in le loro boteghe seu fornase per cuoser i loro lavori si non da meza notte havanti venendo il zorno se non più tardi ma più presto avanti le ditte doi hore avanti zorno che dapoi. Et questo per il gran fettor che fa esso fumo et è dannoso alli corpi humani, mittendoli pena de ducati cinquanta per cadauno che debino essequir questo nostro ordine, altramenti trovati inobedienti li sarano tolta essa pena et così eseguireti inquorum fidem.
Ex offitio salutis venetiarum die 14 mensis martii 1559.
Marcus de Francesco Notarius.

Li Gastaldi che rifuderano debiano pagar ducati cinque, scrivan et compagni ducato uno Capitolo 82
Conciosia cosa che gli nostri fratelli di questa benedeta Scuola antecessori a lor tempo habino provisto con buona fede et nella creation delli nostri Gastaldi et aggiunti una pena minima vidilicet lire tre de picoli a chi reffudaseno tal carico et alli compagni come si contien nella nostra mariegola in dita parte il che per esser cossa minima si ha veduto molti fradelli elletti a questo reffudar et pagar la ditta pena. Itache par che l'harte nostra non habi de quelli che desidera a tal offitii et havendo considerato io Vincenzo Gastaldo al presente et compagni de proveder per beneficio della nostra fraterna talmente che così faccilmente non potessero refudar de cetero:

L'andara parte che mette il sopra ditto Gastaldo et bancha che de cetero tutti li Gastaldi elletti che sarano con li ordeni iusta la parte sopracio disponente volendo recusar et reffudar debiano pagar ducati cinque et li compagni et scrivan che si ellezerano debano pagar ducato uno reffudando. Et haver debia ditti Gastaldi anni 3 de contumazia le qual pene siano inremisibilmente tolte alli ditti che reffuderano per il Magnifico casier della Iustitia vecchia et sia divisa ditta pena mittà alla Iustitia Vecchia et mittà alla Scolla nostra.

Commento [a39]: Su fondo abraso

In Capitolo figulorum in eorum Scola inquo interfuerunt numero 60 fuit lecta et ballottata pars suprascripta et fuerunt per parte numero 44 de non numero 13.
1568 18 maii.
Per li magnifici misser Thoma Dona, misser Vincenzo Bragadin, Piero Marin honorabili Iustitieri Veteri visto il soprascritto ordene preso in Capitolo di Bocchaleri et quello ben considerato come cosa necesaria pro ut stat, mittigando però del Gastaldo reffudando in ducati quattro in reliquis ut in ea et stat terminantes annotari iussuerunt.
Die 18 iunii 1568.
Li magnifici misser Piero Moresini, Antonio Cicogna et misser Marin Grimani Proveditori de Commun visto l'ordine soprascritto preso nel Capitolo et Arte di boccaleri sotto di 9 mazo et confirmato sotto 14 ditto per li magnifici signori Iustitieri Vecchi sue magnifice per hautorità del offitio terminantes quello hano laudato, aprobato et ratificato moderando la pena al Gastaldo che refudasse in ducati quattro et così hano ordinado doversi notar.
Iohannes Finetus Notarius offitio Proveditori de Commun.

Che li sinici debino veder le administration delli Gastaldi Capitolo 83
Perchè el se vede che le cose nostre della Scuolla vano a nichilando, et questo per causa che non si vede, né viene sindicade le administration delli Gastaldi, et questo deriva perchè li Sinici che sono creati a tal officio si schivano per più cose: l'una per non tuor appetto delli Gastaldi che havesero mal ministrado, l'altra che non hano della Scuola nostra haiuto, niuno in spender accadendo spender per tal mancamenti che trovassero però
L'andara parte che de cetero tutti li fratelli de tempo in tempo che sarano detti sinici debino benveder et esaminar et veder li conti sotilmente dell'administration de li Gastaldi, et produr ditti conti alli Gastaldi et bancha succedenti, altramente facendo debbino pagar lire diese de pizoli de pena et sia divisa iusta le altre pene nelle nostre parte. Et accadendo spender et far covenir alla rason per qualche mensfatto et in beneficio della Scuola possino haver per spender in muodo ditto fino alla summa de ducati doi dalla Scuolla nostra et de quelli siano obligati mostrar bon conto al Gastaldo che gli darà ditti ducati.
In capitulo figulorum in eorum Scola in monasterium fratrum ordine minor in quo interfuerunt numero 60 fuit lecta et ballottata pars suprascripta et fuerunt:
de parte numero 49.
de non numero 11.
1568 adì 18 mazo.
Per li magnifici misser Thoma Dona, misser Vincenzi Bragadin et misser Piero Marin honorabili Iustitieri Veteri visto il contrafatto hordine in materia de sindaci et ben considerato autoritate eorum offitii quello hano confirmato, et approba ut ita terminantes.
Die 18 iugno 1568.
Li magnifici misser Piero Moresini, misser Antonio Cicogna et misser Marin Grimani honorabili provedadori de Comun visto l'ordene soprascrito sotto di 9 mazo et confirmato per li magnifici Iustitieri Veteri sotto di 18 ditto sue magnifice per autorita del offitio terminantes quello hano laudato, aprobato et ratificato pro ut stat et iacet et così ordeno esser annotado.
Ioannes Finetus Notarius.

Che non si possi condur in questa città sotto la pena sottoscritta Capitolo 84
Si vede ogni giorno fratelli carissimi andar de male impezo la Arte il che procede per la gran quantità de lavori forestieri che ogni zorno si conducono in questa città, et che se vendono per tutta la terra da diversi contrabbandieri liqualli non vivono de altro il che resalta in grandissimo dano et ruina a noi poveri della Scolla nostra la qual ogni anno ha qualche interesse et intaco per li huomeni, che si manda in galia [=galea] come per latre angarie che si paga et che a ogn'uno è noto li gran fitti che si paghano nelle botteghe et luoghi da lavorar de essa nostra Arte. Qualli contrabandieri non temono altro respetto che li sono fatti perder solum li lavori che li sono tolti, et non li vien datto altra pena anci sono liberati dalli soldi 100 de pena chiamati nella parte del

1518 7 settembrio perchè in vero et massa gran pena et per buira [=ovviare] a tal conveniente et che ognuno patisca la pena secondo il suo error però.
L'andara parte che mette al presente ser Vincenzo Gastaldo de ditta Arte et bancha che sii agionto alle altre leze in tal matteria disponente che tutti quelli condurano over farano condur lavori forestieri nella presente città prohibitti dalle nostre leze cascar debbino alla pena de lire 25 per cadauna volta che sarano trovati se li lavori sarano de valor de ducati 10 in zoso et perder ditti essi lavori, qualli siano divisi in mediatte in tre parte iusta l'ordinenario. Et se eccedera li ducati 10 fino al ducati 25 debino pagar lira 50 et da ducati 25 fino a ducati 50 lire 100 et da ducati 50 in suso per ogni suma pagar debino ducati 100 iusta la forma della preallagata parte et altri ordeni sopracio disponenti alliqualli non siano fatto alcun pregudicio. Et tali lavori et pene siano tolte per il magnifico cassier della Iustitia vecchia et divise uno terzo al ditto offitio, uno terzo alla Scuola et uno terzo al denontiante potendo esser tolti tal contrabandi per cadauno offitial et presentadi al ditto offitio et se intendano cascar alla instesse pene anche quelli saran trovati a vender per la terra così in piaza come in altro luogo tal robe prohibite né tal parte vagli se non rattifficata.
1568 die 9 maii.
In capitulo figulorum in eorum Scola in monasterio fratrum ordeno minoris in quo interfuerunt numero 60 fuit lecta et ballottata pars suprascripta et fuerunt pro parte numero 55 de non 4.
1568 die 18 maii.
Per li magnifici misser Thoma Dona, misser Vincenzo Bragadin et misser Piero Marin honorabili Iustitieri Vecchi visto il soprascritto ordene et quello ben considerato autorittate eorum officio fu quello confirmato pro ut stat et ita terminantes annotarii iusserunt.
Petru Gagio offitio Iustitieri Veteri.
Adì 11 iugni 1569.
Letto dalli chiarissimi signori Proveditori de Comun et signori Iustitieri Vechi, et veduta et ben considerata la parte oltrascrita fo per sue signorie clarissime rattificata.

Commento [a40]: Seguono quattro righe abrase

Gasparo Soranzo Proveditor de Commun.
Ioannes Pulesinus Notarius offitii Provveditori Communis.

Che nella ellettion de Gastaldo siano imbossolati tutti li Maistri de bottega et siano cavati ogni anno per sorte Capitolo 85
Adì 17 zener 1573.
Perche el se ritrova nella nostra mariegola una leze a Capitolo || laqual ordena che quelli saranno elletti Gastaldo reffudando pagino lire 3, un'altra parte la qual si ritrova in ditta mariegola al Capitolo || la qual oredena che parentadi non possi andar in ellezion come inquella è dichiarido et ditta parte vol et ordena che quelli che sarano Gastaldi un anno non possino esser elletti l'anno drio ma debbino haver un anno de contumatia et perché questa pareva che nisuno non temesseno il refudar come erano stati fatti Gastaldi et questo perché era pocca pena, per tanto nel anno 1568 maestro Vincenzo Gastaldo in ditto anno volendo prender partido per obviar che non si havese causa de reffudar così facilmente come si faceva Gastaldi et compagni per esser una pena minima volse alterar la pena a ditti quali refudasero et alterar la contumatia a quelli servivano in ditto offitio cioè che facevano la sua gastaldia come per suo zuramento debono, et siano ancho perseverado fino dell'anno seguente sotto bona fede, che chi sono stadi Gastaldi dal 1568 fino hora presente 1573 tutti stano habuto anni 3 de contumatia credendo che la leze 1568 fussino così dichiarida come il voler de tutti che erano et per esser stata mal posta in scrittura sono occorsi molti errori, che tutti quelli sono rimasti Gastaldi tutti hano reffudato et questo perchè ditta parte del 1568 doveria dar contumatia a quelli che sono elletti et accetano le gastalderie et fano il suo debito come è quelo solito et l'honesto, e fatto in contrario, e dichiariso et dano contumatia a quelli che reffudano si che per il gran disordine nassudo al presente de quelli che hano reffudado per obiurar una tal occasione et che ogn'uno debino far la sua parte è necesario farli buona provision.

Commento [a41]: Lasciato spazio in bianco

Commento [a42]: Lasciato spazio in bianco

L'andara parte che mette Maestro Francesco Fiuber Gastaldo alpresente che de cetero per l'avenir siano fatti tanti bollettini quanti sono li Mistri nell'Arte cioè Maestri de bottegha, et messi in un bossolo et questo comenzar nell'anno predetto et ogni anno cavarne fuora uno fino se ne troverano in ditto bosolo quello a chi per sorte toccherà ad esser cavado quello sarà Gastaldo nell'anno seguente, et si metterà da banda ditti bolettini che venirano fuora fino sarano compitti tutti a cavar et poi tornarli dentro da cordo. Et questo acciò tutti habbino a far la sua

parte sotto pena a qualche uno che volesse refudar di pagar ducati 10, et esser tornado ancora nel bossolo ipso fatto al hora et questa pena sia divisa come le altre pene della mariegola nostra et questo far senza alcuna ballottation, et li compagni, et li scrivani con ditti Gastaldi li quali si caverano a sorte et così l'ordine delli altri come nella parte si conte. Cioè sinici, nonzolo et quelli compagni et scrivani che saranno elletti, che refuderano pagar debino ducato uno et possino esser elletti et quelli che farano l'officio habbino anno uno de contumatia. Et ditta pena vada divisa come le altre pene et che per nullo facto li Maistri che seno notadi par Maistri et non hano botega non possino né debino et siano privi de esser imbosolati con li Maistri né manco possino andar in ellettion de sorte alcuna ma che questa sia hautorità delli Maistri che hano botega et fano lavorar con fornasa senza pregiudicio alcuno, ma star debbino ditti Maistri senza bottega in Capitolo insieme con li lavoranti et non con li Maistri iuridichi come di sopra et esposto sotto penna a quelli che volese contrafar et non volesse obedir a ditta leze de pagar lire 25 ditta pena sia divisa come le altre pene, et ditta pena sia nome di ditti Mistri senza botteghe.
Die dicto.
In Capitolo di boccaleri a i Frari nella sua Scuola nel qual intervenero numero 74 fuit ellecta et ballotata pars suprascripta et fuerunt pro parte:
pro parte numero 42,
de non numero 33,
Presa.
Die dicta 30 januarii 1573.
Li magnifici messeri Francesco Bolani, misser Zuane Chocho et misser Alvise Segreo honorabili Iustitieri Vecchi visto l'ordino soprascritto ordine preso nella fratera di boccaleri sotti di 27 del presente quello ben considerato come ben hano determinado per loro autoritate rattificato et approbato quello commandando la essecution di quelle dopo rattificati sora etiam per li clarissimi signori provveditori di Commun et ita notari iuserunt.
Die prima frebiuarii 1573.
Li clarissimi misser Marin Marcello et Domenego Donadoet misser Antonio Iustinian honorabili Proveditori di Commun visto il tenor et continente della parte presa in esso Capitolo general del Arte di boccaleri et le cose in quelle contenute insieme con la rathiffication di quella fatta per magnifici signori Iustitieri Vecchi sotto di 30 del preterito et il tutto ben et dilligentemente considerato terminantes quella laudano, approbano, rattificano et confirmano come sta et iace con questa dechiaration: che in quella parte dove dice che quelli sarano cavadi per Gastaldi et reffuderano pagar debbano ducati 10 se intendi salvo iusto impedimento da esser conosciuto per sue signorie illustrissime.
Et sic annotariis iusserunt.
Marin Marcello
Domenego Donado
Antonio Iustinian
Provedadori di Commun
Sabba Mauricius Notarius.

Ordeni di elleze Gastaldo Scrivan Sinici et compagni Capitolo 86
Havendo vedutto io Anzolo de Gasparo al presente Gastaldo et compagni di boccaleri de molti desordeni et confussioni che nasseno al presente per la parte pressa nel nostro Capitolo l'1573 ad 17 zener cerca la ellettion del Gastaldo et Compagni et havedo medessimamente visto che li ordeni antichi della nostra matricola errano stati ben intessi e che intendevano a bon fine accioché per l'avenire non nascano più confusioni alcuna ma che le loro cose passino con sastifattion de tutti li fratelli insieme che per l'avenir sia sempre fatta ellettione delli più intendenti et pratechi del nostr mestier li qualli de anno in anno debbeno far essequir le nostre lezze per conservation de l'Arte nostra per ogni bon fine, mette la presente parte che nel far del'altre ellettione de Gastaldo et compagni scrivan et sinici et nonzolo sia osservato questo modo: che sia messo in un sacchetto overo capello tante ballote quante Mistri del Arte nostra le qual siano compresse sei ballotte d'oro et quelli Maistri toccherano balla d'oro siano divisi in due parte li tre primi delli tre secondi et si in questi fusseno parenti no possi andar in ellettion et habino ellezer il Gastaldo et compagni, scrivan, sinici et noncio. Quel tal che sarà rimasto Gastaldo volendo refutar sia obligato pagar ducati 5 et possi esser elletto tante volte quante che reffuderà et li compagni et scrivan et noncolo ducati uno per uno la qual pena sia tolta per li

signori Iustitieri Vecchi et sia divisa in due parte la mittà alla Iustitia vecchia et l'altra mittà alla Scuolla nostra.
Et quello sarà rimasto Gastaldo habia a dar la sua pizaria termine zorni otto et occorendo che il dito Gastaldo scuodesse denari per conto de tanse per conto del armar per dar a Galliotti de ditta Arte sia obligado mediantemente a dar una pizaria de ditta denaro accioché tutte le cose noste passino con buon ordene et regolatamente. Et finito che haverà il Gastaldo il suo tempo habbino anni cinque de contumatia a non poter esser più Gastaldo et li compagni et scrivan doi anni de contumacia, dechiarando che quelli che sarano ballottati non possino la mittà de Capitolo non sintenda esser rimasti ma che li ellettori debbino tornar a lezer altri in luogo suo et sia ballottati ut supra et iusto far tante volte che tutto reusischi con debiti muodi suprascriti.
1575 adì II settembrio.
In Capitolo de bocaleri nel intervero numero 46, fu letta et ballotada la sopradetta parte et furono pro parte numero 38.
De non 7.
Non sincier 1.
1575 adì 14 settembrio.
Li magnifici messeri Stefano Michiel, misser Polo Querini et misser Andrea Barozi honorabili Iustitieri Vecchi visto il ditto ordine et ben considerato autoritate sui officii terminantes fu rettificata esso ordene da esser essequido quanto in quello rettificato che sii et per li illustrissimi signori provveditori di Commun.
Hieronimus Testagrosa Notarius.
Die 16 setembrio 1575.
Li illustrissimi misser Anzetto Maistri Gabrieli et misser Priamo da Lezze honorabili Proveditori di Commun visto il tenor et continentia insieme con la rattification de quella fatta per li illustrissimi signori Iustitieri Vecchi sotto delli 14 del instante, et il tutto ben considerato terminantes quella laudano, approbano, rattificano et confirmano come sta et iace. Et sic annotari iusserunt.
Sabba Mauricius Notarius.

Parte in matteria deli denari per li galiotti Capitolo 87
Perché mai non è stata fatta provesion in questa nostra Scuola circa il proveder far casa et sunar danari per li galioti che quando il Principe ne domanda homini per occasion che vengono per armar fano bisogno metter sottosopra tutta l'Arte volendo trovar danari, il che è necessario far bona provesion con comodità perché a quelli tempi li forestieri se ne vanno via et anco de quelli della terra noi al presente siamo afar beneficio del Arte. Et a quelli tempi del arma si ritroviamo pocchi alli gravami et al presente pagar per tanto acciò tutti sentano del bene et del malle è bona cosa a dar principio con il nome de dio a far questa provesion per tanto:
Andara parte che mette Mistro Bastian quondam Gasparo Gastaldo insieme con li suoi compagni che al presente siano tolti ducati 25 dalli danari della Scuola et messo in casa de galioti per dar principio a questa bona oppera con il nome del signor Iddio et della Madonna. Che segendo per l'avenir tutti li Gastaldi che sarano de anno in anno in capo della sua gastaldia, fatto che haverano li suoi conti, siano obligati a metter in ditta cassa di galioti la mittà di quello havera manizado della sua administration. Dichiarando però che non possi far spesa trasordinarie, ma quelle solite per defender l'Arte et per la festa si occorerà et per lavori forestieri et volendo far qualche cosa de importanza siano obligati chiamar Capitolo general et questo acciò tutti possi con li ditti muodi domandar licentia de quello vorà far ma no possino mai spender quello sia perveniente alla cassa de gallioti battudo, che sarano le spese ordinarie, et li danari recevuti dal Gastaldo Vecchio. Et così de anno in anno siano tutti li Gastaldi obligati a nottar in la sua administration per tanti contadi in casa di galiotti acciò si possi veder tutto conto sotto pena a quelli Gastaldi che contrafarà a ditto ordene lire 50 aplicadi la mittà alli signori Iustitieri Vecchi et l'altra mittà alla casa di gallotti. Et li Mistri del Arte cioè patroni de bottega che fano lavorar siano obligati pagar soldi sie al mese et li Maistri che vano lavorando per lavoranti siano obligati pagar soldi doi per testa per loro et sui garzoni al mese et li lavoranti soldi 2 al mese. Et li forestieri i quali non siano un anno che siano venuti in questa città a essercitar larte nostra et quelli per l'havenir venirano siano obligati pagar a rason de soldi 3 per ducato de quello loro vadagnarano in l'Arte nostra fin al suplimento del anno seguendo l'ordine de quelli della terra et ditti danari siano tutti apllicadi a ditta cassa di gallioti et ditta tansa li Mistri siano obligati a tenirla alli forestieri ogni sabato a quelli de la terra ogni mese con tenir

conto distintamente nome et cognome et quantità de denari et portarli ogni prima dominica de mese alla solla nostra dove sarà il Gastaldo con li suoi compagni fino a mezo zorno. Et quelli Maistri che non osservarano ditto ordene passato che sarà il messe si possi far pegnorar per ducato uno con un mandato de signori Iustitieri Vecchi pagando anco la spesa della essecution, et questo acciò tutti si pensa di far il debbito suo. Et si il Gastaldo che sarà de tempo in tempo mancherà de resursi secondo è ditto de sopra cascha in pena de lire diese, la mittà alla signori Iustitieri Vecchi et l'altra mittà applicadi alla ditta cassa de galiotti. Et far notar over notar tutti li danari qualli intrarono in ditta cassa a nome per nome cognome et quantità de denari acciò si possa veder quelli che pagano et quelli non pagano. Et ditta cassa sia con chiave 3, segure et ditte chiave le habino a tenir li sinici una per uno. Et la cassa resti in man del Gastaldo che de tempo in tempo sarà et ditti sinici siano obligati a redurse ancora loro a tenir ditti danari che si scuoderano de mese in mese in ditta casa con obligo sempre de veder ditti conti et scontrar ditti et veder quelli che paga et quelli non paga et insieme con la bancha far che la ditta parte habbi essecution sotto pena de lire 10 per cadauna volta et sia diviso ut sopra per cadauno sinico, che non essequirà ditto ordene. Et se a tempo alcuno parerà a ditti sinici che parerano di voler trazer li danari della cassa et meterli in qualche luogo terminativo habbino libertà di chiamar Capitolo in tal metteria et proponer dove, che per Capitolo general sarà detterminato de metterli che siano seguri, sia ben fatto che sempre ditti denari siano aplicadi terminativamente al armar, né mai si possa metter parte né parlar de restituir né de spenderli in cosa alcuna via da gallioti sotto pena a quel Gastaldo che causarà tal disordine di pagar ducati 50 delli suoi beni et ditta pena sia aplicada la mittà de essa alla pietà et l'altra mittà al arsenal. Et questo acciò nisuno mai faci cosa in contrario a questo ordine ma semper osservarlo in tutto et per tutto a beneficio del nostro Principe, et della nostra fraterna. Dechiarando che forestieri de sorta alcuna non possi venir nel nostro Capitolo né mancho a ballottar né manco haver tittolo alcuno se prima non sarano statti anni tre continui in Venetia a essercitar l'Arte et quelli tutti che sono nottadi in Scuolla per Maistri et vanno lavorando per lavorante non possino et siano privi nelli Capitoli di andar a capello de sorte alcuna ma star debbino con li lavoranti alle ballottation eccettuando quelli però che havessero havuta bottega per il passatto et questo acciò non nascha da alcun tempo disordine alcuno ma sii iuredition di andar a capello et de far ellettion delli patroni de botega qualli fano lavorar continuamente nella sua bottega et tutto sii ballottado per il Capitolo. Et se per tempo alcuno venisse qualch'uno che nol fusse del Arte, et vulesse far bottega overo far far volemo i siano obligati a pagar ducati quindese per ben intrada eccetuando da questa parte le mogier de Mistri che vedoase, non siano obligata a pagar salvo ducati 10 volendo far far bottega. Et li ditti che intrarano in Scuolla non possino venir nelli nostri Capitoli se prima non havarano fatto lavorar anni 3, continui, acciò prima devenga instrutti nel alte avanti che intrano al governo et manizo de essa.
1578 adì 7 novembre.
In Capitolo di bocaleri reduto permette la sopra parte in convento di frari numero 71: de si numero 54, de no numero 17.
Die X mensis novembris 1578.
Hi magnifici misser Piero Parutta et Cesaro Dolfin honorabili Iustitieri Vecchi visto lordine ditto come è preso in Capitolo di boccaleri et ben considerato auctoritate sue fu quella terminano dall'esser essequido.
Cesaro Dolfin
Filipo Parutta
Julius Niger notarius Iustitae Veterae.
Die 14 Novembre 1578.
Li chiarissimi signori messer Costantin Renier et messer Anzolo Foscarini honorabili Proveditori de Comun visto il tenor et continentia della contrascritta parte presa in Capitolo de boccaleri et le cose in quella contenute terminantes quella laudano, approbano, rattificano et confirmano come stat et iacet. Et fui anotari iusserunt.
Sabba Mauricius de officio.

Che alcun Mistro de bottega non possi tenir più de un stacio impiaza Capitolo 88
Perché el si ritrova molti Capitoli nella nostra mariegola cerca del butar di luoghii et stacii si de Rialto come de San Marco da tutti i tempi del anno et per non esser dechiaride l'ordene de quelli che hano da venir perché al presente si fano licito tutti li Mistri del Arte sotto una bottega voler far molte intrade et voler tanti luoghi nel mercado et nelle fiere che si fano in Venetia da tutti li

tempi del anno talché chi non li farano provision pottrebe nascer qualche gran scandolo perchè non supleria tutta la piaza a logiar tanti, farebbe bisogno per l'Arte nostra comportando che li Mistri podeno haver tanti luoghi come intrade fesseno perchè sono de quelli Maistri che lassino molti fioli et vorano far tante intrade per haver tanti luogi nelli mercadi o fiere. Che questo non stano bene et non sono honesto che esendo cinque over sie bottege voler 25 statii nelli mercadi, ma ben basta uno statio per bottega come qui desotto è dichiarido per la parte perchè quando se soprastase simil disordine né poderia causar grandissimo danno, però buona cosa sono de reggolar ditto ordene acciò tutti si facci con li debbiti muodi et che tutti habino la sua parte si il grando come il pizzolo et si che il povero, che siano eguali però.
L'andara parte che mette Mistro Zuane Fiuber Gastaldo alpresente insieme con li suoi compagni che de cetero da mo avanti che ogni Mistro del Arte nostra che facino lavorar de l'Arte non possino in tempo alcuno si a fiere come a marcadi haver più d'uno statio aver luogo per Botega. Et si intenda che le bottege siano con la sua fornaze et che si lavorano quelli lavori vorano portar a ditti mercadi overo fiere et che ditte bottege siano divise una da laltra et questo perchè sono molte bottege che hano doi fornase per bottega che non volessero fraudar la leze, ma siano dichiarito che tutti statii che vorano alcun Mistro debino haver tante case con le sue fornase una separada dal'altra che lavorino come di sopra è dichiarido con le sue bottege, altramente non si possa far. Inpena a quelli che per tempo havenir contrafacessero de lire 50 da esserli tolte irremissibilmente et esse divisa per terzo: uno terzo alli illustrissimi signori Iustitieri Vecchi et un terzo al denunciante et l'altro alla Scuola nostra per la cassa di Galiotti. Et in questa si debbano osservar quella parte delle pignate circa l'andar di sotto impazza impena de lire 25 divise ut supra et si debbi buttar la tessera secondo il consuetto et ordinario come nella parte 1496 si contien. Acciò tutti possi con li debiti muodi in pena a ciascun che contrafarà de lire 25 esser divise ut supra et se alcun Gastaldo over altri volese far parte contra ne trattasse Capitolo over inovar cosa alcuna per deromper ditti ordeni et leze a suo comodo caschino alla pena de ducati 25 et siano divisi ut supra et questo acciò tanto habbi il povero come il richo e che tutti siano egual a questa iure.
Adì primo mazo 1579.
In Capitolo de boccaleri redutti in convento di fra minori fu letta et ballottata la ditta parte reduti al numero de 59 et furono per parte:
Pro parte numero 39.
De non numero 20.
1579 adì 2 mazo.
Per li magnifici misser Zaccharia Barbaro, misser Filipo Parutta et misser Cesaro Dolfin honorabili Iustitieri Vecchi vista la parte sopra presa in Capitolo di boccaleri et quella ben considerata per hautorità di esso officio fu quella rattificada come sta et iace da non esser esseguida se no prima per li illustrissimi provedittori di Communet ita notari iusserunt.
Zaccharia Barbaro
Filipo Paruta
Cesaro Dolfin
Hieronimus Testagrosa offitio Iustitiae veterae notarius.
1579 adì 2 mazo.
Li chiarissimi misser Ieronimo Diedo et misser Constantin Renier honorabili provedittori de Commun visto il tenor et la hautorità del oltrascritta parte inseme con la confirmation di quella fatta per li magnifici signori Iustitieri Vecchi sotto l'instante zorno et il tutto ben considerato terminante quella laudano, approbano, rattificano et confirmano come quella sta et iace a notari iuserunt.
Sabba Mauronceno Notarius offitio.

Determination de statii in San Marco per li chiarissimi procuratori de San Marco Capitolo 89
Adì 29 aprilis 1581.
Clarissimus Iacubus Soranzio eques procurator et cassarius ecclesie Sancti Marci audito ser Bernardino quondam Baptiste Boccalario Gastaldione iuris ordine quod de cetero tempore Assensionis inter ipsos bocalerios qui venerint in platea proijcia… sortes quod primus locus sive numerus intelligitur incipiendo versus comlumnas magnas et ab inde usque ad aportas marcianas.
Procuratori de supra
Notarius Alpheus Spino.

Determination dell Clarissimi procuratori de San Marco de statii di Piaza Capitolo 90
Comparso improcuratia inanti il chiarissimo misser Andrea Dolfin dignissimo procurator de San Marco della procuratia de supra et così della chiesa de San Marco, ser Hieronimus de Drusian Gastaldo del Arte di boccaleri et compagni per nome del Arte ha esposto a sua signoria clarissima che il marcer dal Brazzo che ha avutto due bottege per la presente fiera nella ruga di essi marzari nella ultima parte di essa ruga verso la ceca et fabriche nove. Drie esse botteghe affatto far una seragia con la qual venendo infuori occupa li luogi dove essi boccalari si sono sempre accomodati sempre la del continuo tutto l'anno si accomodano li giorni di mercato il sabato. Et però dimandava che sua signoria clarissima ordinase che fusse giettata a basso essa seraglia acciò che essi poveri si possino distendere con le sue robe commodità publica.
Dall'altra udito esso mercer dal Brazo dicendo che affatto far essa seraglia per commodità delle sue bottege preditte per far un spiraculo de essa corticella et altre sue raggioni onde sua signoria clarissima inteso il tutto et quello ben considerato ordino che fusse disfatta essa seragia et che sia lasata tanta largeza quanto importa l'apprir delle porte de esse botteghe di marzaro solamente et non più altro.
Procurator
Alphonsus Spino scripsi.

1580 4 gienaro.
Il magnifico misser Gasparo Trivisan per nome suo et del magnifico misser Maffio di Garzoni suo soccero et della magnifica madonna Eufemia Pauluzi si apelò di una sentenza fatta per il magnifico cassier sotto 2 instante per la qual ha condenatto esso magnifico misser Gasparo a perder alcuni lavori da Faenza fatti condur per usso suo come sententia.
I clarissimi Proveditori terminarono udito il magnifico cassier insemo con il Gastaldo di boccaleri da una parte et dalaltra il soprascrito misser Gasparo Trivisan ut supra che siano presentati i sopraditti lavori che sono statti divisi riservandosi di giudicar nel merito.
1581 16 giugno.
I clarissimi signori misser Antonio Contarini, Antonio Michiel et Zorzi Zorzi dignissimi Proveditori sopra la Iustitia vecchia alditte le parte con li suoi avocati et ad latusitatem hanno laudato la contrascritta sententia.
Ioannis Carlo Scaramelli secretarius di clarissimi provveditori preditti.

1581 adì 22 novembrie
Si appellò ser Juan Battista strazariol a Santa Soffia d'una sententia fatta per il magnifico cassier sotto di XVI del presente per la qual gli a fatto perder ottantaotto pezzi di lattesuoli et li hanno divisi in officio.
1581 adì 12 decembre.
Il clarissimo signor Giacomo Renier et Benetto Moro dignissimi Proveditori sopra la Iustitia vecchia alditi ser Zuan Battista strazariol da una parte et dalla altra il Gastaldo et compagni del Arte di boccaleri hanno laudato la contrascritta sentenzia non essistente in opinione il clarissimo misser Zorzi Zorzi terzo collega.
Chiarissimi domini provvisorii Iustitie vechia.
Ioannes Carlus Scaramelli.

Denuntia lla Iustitia Vecchia de lavori forestieri Capitolo 92
1582 adì 13 agosto
Denuntia Santo Battista d'Andrea et Bernardo et il Capitanio di boccaleri Iseppo Forner haver trovato nella barcha de Agustin Paduan barcariol de Treviso casse numero otto et una corba coverta piena de lavori trivisani di diverse sorte di ragion de misser Cristofolo dalla Porta. Liqualli sono prohibiti contro la forma delle leggi et ordini della mariegola di boccaleri et a danno et a malleficio di ditto Arte et quelli haver tolto con uno mandato di clarissimi signori governatori delle intrade, il qual non si può fare iusto esse leggi et presentado in offitio quare.
Die dicta.
Per il magnifico misser Hieronimo Bembo honorabile cassier alla Iustitia vecchia vista la sopraditta denontia fu ordinato che ditta robba sia divisa giusto esse leggi.
Die 27 dicta.

De mandato della serenissima signoria si fa comandamento a voi magnifici signori iustitieri Vecchi che debbate restituir le casse otto de lavori trivisani et una corba a misser Cristofolo dalla Porta et se hanno cosa lacuna in contrario debano comparer.
Illustrissimo signor avogador poiché mai fu mente di questo serenissimo dominio che li suoi sudditi sotto fede publica perdesero la sua povera sustanza si come hano fatto li intervenienti per la fragia di boccaleri et il clarissimo cassier del eccellentissimo offitio della Iustitia vecchia contra di me Cristofolo Porta bressiano sopra le mercantie condotte per transito per levante. Et intendendo che li chiarissimi signori Proveditori al ditto offitiio della Iustitia vecchia siano iudici di appellation il che io non intendo né meno che esso clarissimo cassier habbia pottutto sententiar la mia ditta mercantia la onde riverentemente offerò rimanermi dal commandamento impetrato dalla serenissima signoria a favor mio contro essi et la Arte preditta di boccaleri che mi restituischano la mia roba mentre però la cognitione de questa causa sia giudicata da eccellentissimo et illustrissimo pleno collegio, tratandosi matteria di pagamento di datiii della uscida. Et che molte volte diversi mercanti ne hano condotto per transito come per fede appar del eccellentissimomo ufficio della uscida et massime ancora perchè casi simili sono stati iudicati da tre illustrissimi avvogadori et deduti in appellatione all eccellentissimo consiglio di quaranta civil vecchio et iudicato a favor delli mercanti et con tal mia oblatione vos signoria illustrissima pro Iustitieri si degnerà licentiarmi.

Die XXVIII ottobris 1582
Produti in officio Advocatoris Communis per misser Christofolo Porta in causa cum officio Iustitieri Veteres et Artis scutelariorum.
Illico intimata nobile domino Hieronimo Bembo uti Iustitia Vetera et misser Mateo Marcello.
Franciscus Sandris advocator Communis Notarius.
Die 29 Ottobrio 1582
Preceptum illustrissimi dominii quo sub die 27 augusti proximi preteritis iussit dominiis Iusticiariis Veteribus quod debeant restituere cassas octo et unam cistam laboriorum de petra de Trevisio domino Christoforo a Porta una cum propositione partis posite inter predictum serenissimum dominium de restituendis rebus predictae tamquam male et indebite factum et positum in preiudicium legum, excellentissimi maioris concilii cum omnibus secutis anexis conexis et dependentibus intromittit clarissimus dominus Alexander Giorgio honorabile advocator Communis rationibus et causis suis loco et tempore dicendi et allegandi. Et hoc partibus auditis dominiis iustitiis veteris et gastaldione artis figulorum petentibus intermissione cum eorum advocatis ex una, et domino Christoforo a Porta cum eius advocatis dicente se licentiasi debere, ex altera vissa et non admissa ablatione parte dicti domini Christofori, et sine preiudicio iurium ambarum partium in meritis coram earum iudicio competente mandans sic annotarii debere over referi. Hieronimo de Ripa famulo offitii Marcus Bembo offitio advocatoris
Die XII novembris 1582
Constituit in offitio dominus Christophorus a Porta et requisivit annotarii qualiter voluntarie se removet a precepto facto per illustrissimum dominium su die 27 augusti prosimis preteritis quo visum fuit domini offitio Iustitiae veterae et Arte figulorum quod debeat restituere capsas octo et cistam laboriorum terre de Triviso cum omnibus sine preiudicio iurium suorum quomodoqumque et qualiter quomodoqumque coram domini provisori Iustitiae veterae uti iudicibus competentibus.
Io Christophoro dalla Porta affermo ut supra.
Merco Bembo offitio advocatori Communi
1582 a 17 novembris
Misser Cristofolo dalla Porta brisian mercante si appella da una sententia fatta a XIII agosto per il magnifico misser Hieronimo Bembo allora cassier alla Iustitia Vecchia per la qual è fatta condennato a perder casse otto et una cesta de lavori de terra trivisana non ostante che fossero condotte per transito per Candia con mandato di illustrissimi signori Governatori delle intrade tamquam male.
A 7 fevrer 1582
I illustrissimi signori Francesco Minio, Marco Trivisan et Nicolò Bondomier dignissimi proveditori sopra la Iustitia Vecchia havendo udito in contrario iudicio misser Cristofolo dalla Porta mercante con li suoi advocati dimandar che sia tagliata la sententia fatta per il magnifico cassie dela Iustitia Vecchia sotto li XIII agosto prossimo passato, per la quale ha terminato che

Commento [a43]: More veneto: 1583

sia divisa iusta la leze una quantità de lavori da Treviso di ragione di esse misser Christofolo Porta, et questo perché non si poteva far detta sentenza il giorno isteso della denuntia senza citar lui misser Christofolo il qual haveva condotti ditti lavori solamente per transito per mandarli in Candia sopra la nave fenariola con un mandato delli illustrissimi signori Governatori del intrade de x lugio prossimo passato da lui prodotto et letto davanti sue signorie illustrissime si come assentiva che molti altri havevano fatto, et per altre sue raggion, et cause da una.
Et dall'altra udito lo avocato fiscale insieme con li intervenienti per l'Arte di squeleri dimandante il laudo della sopradetta sententia stante li ordini et leggi della sua mariegola sempre et in ogni caso essequiti et specialmente la legge 1518, 7 genaro. Il tutto ben intesso et maturamente considerato viste le legge et ordeni sopradetti hanno laudato la sopraditta sententia, et sic annotari iusserunt.
Clarissimi domini provisori Iustitiae Veterae secretarius Ioannes Carolus Scaramelli.
1584 adì 14 agosto
Per li clarissimi Nicolò Querini, Alessandro Zorzi et Thomaso Moresini dignissimi proveditori sopra la Iustitia Vecchia visto il processo formato da ordine de sue signorie clarissime sopra un mandato fatto di poter condur magioliche bianche in questa città et il tutto ben considerato visto le legge improposito di condur esse magioliche et pietre bianche essistenti nella mariegola de i misseri boccaleri in Venetia, hanno tutti 3 da cordo tagliato il mandatto fatto di ordine delli magnifici signori Iustitieri Vecchi et de loro sotto scritto o da uno per gli altri de essi sotto di de mese passato per mano de misser Domenego da Canal cogitor del ditto offitio come mandato fatto contra le leggi et preiudicio del Arte di mistri di bocaleri di questa città.
Clarissimi domini provisori Iustitiae Vetere secretarius Ioannes Carolus Scaramelli.

Commento [a44]: Spazio lasciato in bianco

Comandamento alli signori Iustitieri Vecchi impena de ducati 100 non debino far mandati
Capitolo 93
Executum ex notatorio offitii advocatoris Communis.
Ioannes Gropeti famulus offitii reverendi ut imfra.
De mandato del clarissimo signor Zuan Battista Bernardo honorabile avogador de Commun ho fatto comandamento alli chiarissimi signori Piero Malipiero, Troian Boleni, Marc'Antonio Dolfin cassier honorabile Iustitiae vechia per nome anche del chiarissimo Gradenigo loro collega suoi sucesori che impena de ducati 100 per cadauno non debbano dar ne concieder ad alcuna persona mandati ne licentie de sorte alcuna che siano contra le leggi et ordeni della mariegola di boccaleri, ma quelle osserva et far osservar in tutto et per tutto.
Et medesmamente haver fatto commandamento alli nodari del officio cioè a misser Piero de Episcopi nodaro della cassa et misser Domenego da Canal fa l'offitio per nome di misser Zuane Colona che non debbano scriver registrar né formar simil mandati ne quovismodo in quelli ingerirli sotto la sudetta pena. Ma si alcuno si sente agravato, citato il gastaldo di boccaleri compari inanti sue signorie chiarissime ut questo ad istantia del ditto Gastaldo et Arte.
Petrus de Sandris Notarius

Commento [a45]: Su fondo abraso

Che non si possi far redur Capitolo General senza licentia del chiarissimo cassier alla Iustitia Vecchia et intervento de un de Nodari et fante dell'officio Capitolo 94
1585 adì 5 settembrio
In collegio nel qualle intervenero i illustrissimi signori Benetto Moro et Domenego Donado proveditori sopra la Iustitia Vecchia, i chiarissimi signori Lunardo Giustinian, Giulio da Molin, Lunardo Emo et Alberto Loredan, absente il chiarissimo misser Zuane Gussoni, Cinque Savi sopra le mercantie, i clarissimi signori Catharin Contarini, Anzolo Moresini et Domenego Bembo, absente il clarissimo misser Piero Malipiero Giustitier Vecchio.
Perché in molte mariegole di questa città non è data pena a i Gastaldi di esse o vien data minore di quello bisognerebe per ritenirli dal ridure i lor capitoli senza licentia del casier dela Iustitia Vecchia, et intervento del Nodaro et fante di esso officio, et trattandosi in ciò et della quiete di esse Arte et di altri respetti più importanti sapientemente prevedutti da i maggior nostri i quali devono tutta via esser mossi in consideratione.
L'andara parte che nel avenir non possa esser ridotto capitolo general da niuna Arte di questa città per qual si voglia causa né sotto qualsivoglia pretesto senza licenzia del magnifico cassiero alla Giustitia Vecchia né senza l'intervento d'uno di Nodari et fanti di esso offitio sotto pena ad ogni gastaldo che contravenisse alla presente delliberatione di ducati diese da lire 6, da esser

divisa la mittà al denontiante et l'altra mittà alla magnifici signori Iustitieri Vecchi o a quel magistrato che facese la essecutione et questo tante volte quanto fusse contrafatto.
Et la presente parte sia registrata in tutte le mariegole del Arte di questa città accioche in alcun tempo non possa alcuno ascusarsi di non haverne havuto notitia.
Clarissimi domini provisori Iustitiae Veterae.
Sacretarius Ioannes Carlo Scaramelli

Elenco delle tavole

Tavola 1
Forme e decori del tipo "graffita delle origini". 1-5 da GELICHI 1986; 6 da SACCARDO 2001; 7-10 "bacini" da Santa Maria della Commenda a Faenza, dal Catalogo del Patrimonio Culturale dell'Emilia Romagna, http://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/samira/v2fe/index.do. Disegni e fotografie non in scala.

Tavola 2
Forme del tipo "Santa Croce" gruppo 1 e 2. Rielaborazione da SACCARDO 1997 (numeri 1-9) e GELICHI 1993 (numeri 10-12).

Tavola 3
Ceramiche rivestite di produzione veneziana di XIII secolo rinvenute a Ca' Vendramin Calergi (rielaborazione da FOZZATI 2005). 1: "Santa Croce" gruppo 1; 2: "Santa Croce" gruppo 2; 3-6: invetriate monocrome verdi; 7: probabile "graffita delle origini".

Tavola 4
Forme (in alto) e decori (in basso) del tipo "spirale - cerchio".

Tavola 5
Forme aperte del tipo invetriata monocroma.

Tavola 6
Forme aperte del tipo invetriata monocroma.

Tavola 7
Forme chiuse del tipo invetriata monocroma.

Tavola 8
Forme aperte del tipo graffita "San Bartolo".

Tavola 9
Decori del tipo graffita "San Bartolo".

Tavola 10
Forme del tipo dipinta "San Bartolo".

Tavola 11
Decori del tipo dipinta "San Bartolo".

Tavola 12
Spazi e funzioni a San Giacomo in Paludo nelle diverse fasi di occupazione (rielaborazione da GELICHI - BAUDO *et alii* 2008).

Tavola 13
Matrix dell'area 1000 Uts 3, San Giacomo in Paludo (da GELICHI - BAUDO *et alii* s.d.).

Tavola 14
Pianta di fase area 1000 Uts 3 US 1350 (rielaborazione da GELICHI - BAUDO *et alii* s.d.).

Tavola 15
1a e b: piatto con conchiglia di San Giacomo graffita (SGP 2006 US 1351); 2: ciotola con conchiglia di San Giacomo graffita (da SACCARDO 1997); 3: piatti con conchiglia di San Giacomo dipinta su smalto (da WILLIAMS - ZERVOS 1995).

Tavola 16
Reperti ceramici da San Giacomo in Paludo, US 1350.

Tavola 17
Principali forme ceramiche da San Giacomo in Paludo, US 3507.

Tavola 18
Principali forme ceramiche da San Giacomo in Paludo, US 3507 (in alto). Principali segni graffiti a cotto sui recipienti ceramici: a: San Giacomo in Paludo; b: San Lorenzo di Ammiana.

Tavola 19
Ceramisti a Venezia nella seconda metà del XIII secolo.

Tavola 20
Ceramisti a Venezia nella prima metà del XIV secolo.

Tavola 21
Tavola distributiva delle tipologie rivestite venete di XIII secolo: Golfo Adriatico.

Tavola 22
Tavola distributiva delle tipologie rivestite venete di XIII secolo: Mar Mediterraneo.

Tavola 23
Tavola distributiva delle ceramica tipo "San Bartolo" (fine XIII - terzo quarto del XIV secolo).

Tavola 24
Distribuzione della ceramica tipo "San Bartolo" in rapporto agli altri prodotti del commercio regionale padano (rielaborazione da RÖSCH 1985).

Tavola 25
Ceramisti a Venezia nella seconda metà del XIV secolo.

Tavola 26
Principali forme della "graffita arcaica padana". 1-5 e 7-8 rielaborazione da GELICHI 1984b; 6 e 9 rielaborazione da ERICANI - MARINI 1990.